




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 1114-A

Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità
amministrativa delle amministrazioni pubbliche

(Conversione in legge del DL 44/2023)

N. 73 – 5 giugno 2023



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1114-A

Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità
amministrativa delle amministrazioni pubbliche

(Conversione in legge del DL 44-2023)

N. 73 – 5 giugno 2023

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 5 -
ARTICOLO 1, COMMA 4-BIS	- 5 -
TRATTENIMENTO IN SERVIZIO DI PERSONALE DIRIGENZIALE	- 5 -
ARTICOLO 1, COMMA 9-BIS	- 6 -
RISERVA DI POSTI PER OPERATORI VOLONTARI	- 6 -
ARTICOLO 1, COMMA 10	- 7 -
PERSONALE DELL'AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE	- 7 -
ARTICOLO 1, COMMA 11-BIS	- 10 -
POTENZIAMENTO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DEI TRIBUNALI DELL'AQUILA E DI CHIETI	- 10 -
ARTICOLO 1, COMMI 12-BIS E 12-TER	- 10 -
ORGANISMO NAZIONALE PER LE INVESTIGAZIONI FERROVIARIE	- 10 -
ARTICOLO 1, COMMA 12-QUATER	- 11 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA DI DIPENDENTI PUBBLICI	- 11 -
ARTICOLO 1, COMMA 12-QUINQUES	- 12 -
VIGILANZA DELLA CORTE DEI CONTI	- 12 -
ARTICOLO 1, COMMA 12-SEXIES	- 13 -
TRATTENIMENTO IN SERVIZIO DI PERSONALE DIRIGENZIALE DEGLI ISTITUTI STORICI	- 13 -
ARTICOLO 1, COMMI DA 14-BIS A 14-QUINQUES	- 14 -
AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (ANSFISA)	- 14 -
ARTICOLO 1, COMMA 14-SEXIES	- 15 -
ATTUAZIONE DELLA SEZIONE FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE	- 15 -
-	
ARTICOLI 1-BIS E 1-TER	- 16 -
MODALITÀ DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	- 16 -
ARTICOLO 1-QUATER	- 18 -
DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL GRANDE PROGETTO POMPEI	- 18 -

ARTICOLO 3, COMMA 1-BIS	- 21 -
EMOLUMENTI SPETTANTI AI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE	- 21 -
ARTICOLO 3, COMMA 3	- 22 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI TERRITORIALI	- 22 -
ARTICOLO 3, COMMI 3-BIS – 3-QUINQUIES	- 23 -
EMERGENZA MIGRATORIA REGIONE CALABRIA	- 23 -
ARTICOLO 3-TER	- 25 -
MISURE PER FAVORIRE IL RECLUTAMENTO DEI GIOVANI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	- 25 -
ARTICOLO 3, COMMA 5-BIS	- 27 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI TERRITORIALI	- 27 -
ARTICOLO 3, COMMA 5-TER	- 28 -
RISERVA DI POSTI NELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA	- 28 -
ARTICOLO 3, COMMA 6-TER	- 28 -
CONTRIBUTI STRAORDINARI VOLTI A FAVORIRE LA FUSIONE DI COMUNI	- 28 -
ARTICOLO 3, COMMA 6-QUINQUIES	- 29 -
FACOLTÀ ASSUNZIONALI DELL'AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO	- 29 -
ARTICOLO 5, COMMA 21-BIS	- 30 -
COLLOCAMENTO FUORI RUOLO DI DOCENTI E DIRIGENTI SCOLASTICI	- 30 -
ARTICOLO 6, COMMA 1-BIS	- 31 -
AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ADEGUAMENTI RETRIBUTIVI DEL PERSONALE A CONTRATTO MAECI	- 31 -
ARTICOLO 6, COMMA 5-BIS	- 32 -
AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ATTIVITÀ FORMATIVE DEL PERSONALE MAECI	- 32 -
ARTICOLO 7-BIS, COMMA 2	- 33 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FUNZIONI DI POLIZIA FORESTALE, AMBIENTALE E AGROALIMENTARE DELL'ARMA DEI CARABINIERI E DI PERSONALE ISPETTIVO CON COMPITI DI POLIZIA AMBIENTALE	- 33 -
ARTICOLO 7-TER	- 33 -
POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO DELLA DIFESA	- 33 -
ARTICOLO 9, COMMA 3-BIS	- 35 -
CHIAMATA DIRETTA DEI DOCENTI UNIVERSITARI, ANCHE STRANIERI, MISSIONE 4, PNRR	- 35 -

ARTICOLI 9, COMMA 4-BIS	- 36 -
UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ	- 36 -
ARTICOLO 13, COMMA 1-BIS	- 37 -
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ISPRA.....	- 37 -
ARTICOLO 14, COMMI 2-BIS E 2-TER	- 38 -
UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL <i>MADE IN ITALY</i>	- 38 -
ARTICOLO 14, COMMA 4-BIS	- 39 -
UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE.....	- 39 -
ARTICOLO 14, COMMA 6-BIS	- 39 -
COMPITI DELLA STRUTTURA DI MISSIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 30 DEL DECRETO-LEGGE N. 189 DEL 2016	- 39 -
ARTICOLO 15, COMMA 4-BIS	- 42 -
SCORRIMENTO DI GRADUATORIA CONCORSUALE PER ASSUNZIONI DI AGENTI DELLA POLIZIA DI STATO	- 42 -
ARTICOLO 15, COMMA 22	- 43 -
DISPOSIZIONI PER IL POTENZIAMENTO E LA RIDETERMINAZIONE DEGLI ORGANICI DELLE FORZE DI POLIZIA E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, DELLA GUARDIA DI FINANZA E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA DI STATO E ALLA POLIZIA PENITENZIARIA	- 43 -
ARTICOLO 17-BIS	- 44 -
TUTELA DEL PERSONALE APPARTENENTE AI CORPI E SERVIZI DI POLIZIA LOCALE E AI CORPI FORESTALI DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA E DELLE PROVINCE AUTONOME	- 44 -
ARTICOLO 18, COMMA 4-BIS	- 45 -
FONDO PER L'AVVIO DI OPERE INDIFFERIBILI	- 45 -
ARTICOLO 18, COMMA 4-QUATER	- 46 -
INTERVENTI CONTRO IL RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO NELLA REGIONE CALABRIA.....	- 46 -
ARTICOLO 19, COMMA 5-BIS	- 47 -
ISTITUZIONE DEL DOCENTE DELEGATO PRESSO LE ISTITUZIONI DELL'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E LE UNIVERSITÀ	- 47 -
ARTICOLO 20, COMMI 2-BIS – 2-SEXIES E 3-BIS – 3-DECIES	- 48 -
DISPOSIZIONI PER IL POTENZIAMENTO E LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	- 48 -
ARTICOLO 22, COMMI 7-BIS – 7-SEPTIES	- 52 -

DISPOSIZIONI PER IL POTENZIAMENTO DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	- 52 -
ARTICOLO 22, COMMA 9-BIS	- 58 -
MODIFICA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO PER LE POLITICHE DI COESIONE NUPC	- 58 -
ARTICOLO 23, COMMII DA 2-BIS A 2-QUATER	- 59 -
COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ “ACQUE DEL SUD S.P.A.”	- 59 -
ARTICOLO 23-BIS	- 62 -
DISPOSIZIONI RELATIVE AL RILASCIO DI CERTIFICAZIONI E LICENZE IN MATERIA DI COMMERCIO	- 62 -
INTERNAZIONALE	- 62 -
ARTICOLO 25, COMMII 9-BIS E 9-TER	- 63 -
OSSERVATORIO NAZIONALE DEL TURISMO	- 63 -
ARTICOLO 25, COMMA 10	- 64 -
CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI NELLE MORE DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DEL TURISMO.....	- 64 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	1114-A
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatori per le Commissioni di merito:	Nazario Pagano, per la I Commissione (FI-PPE) Rizzetto per la XI Commissione (FdI)
Commissioni competenti:	I (Affari costituzionali) XI (Lavoro)

PREMESSA

Il disegno di legge dispone la conversione, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.

Sono oggetto della presente nota le modifiche e le integrazioni apportate al testo del decreto legge dalle Commissioni I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro) in sede referente.

Il testo iniziale del provvedimento, corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, è stato già esaminato dalla Commissione Bilancio, che ha espresso parere favorevole con condizioni nella seduta del 31 maggio 2023.

Le condizioni sono tutte state recepite.

Di seguito si riporta il testo delle condizioni poste dalla Commissione Bilancio sul testo iniziale:

condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 1, comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

All'articolo 1, comma 13, alinea, premettere le parole: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 4,

All'articolo 8, comma 1, capoverso 13-sexies, secondo periodo, dopo le parole: La remunerazione del sub-commissario *aggiungere le seguenti:* , il cui incarico cessa entro il 31 dicembre 2024,

All'articolo 24, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: da svolgere aggiungere le seguenti: , nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

altre condizioni:

All'articolo 1, comma 14, lettera b), sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2024.

All'articolo 12, comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: Alla relativa copertura con le seguenti: Agli oneri di cui al presente comma, pari a 238.380 euro per l'anno 2023 e a 348.380 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025,.

All'articolo 14, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: tabella A dell'allegato 1 con le seguenti: tabella B dell'allegato 2.

All'articolo 15, comma 10, sostituire le parole: euro 865.434 con le seguenti: euro 828.567. Conseguentemente, al comma 22 del medesimo articolo 15 sostituire le parole: euro 27.341.506 con le seguenti: euro 27.304.639.

All'articolo 15, comma 36, sostituire le parole: 31 e 35 con le seguenti: 34 e 35.

All'articolo 19, comma 8, sostituire le parole: euro 6.130.495 con le seguenti: 6.130.425.

All'articolo 22, comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: euro 286.200 con le seguenti: euro 229.609 e sostituire le parole: euro 429.300 con le seguenti: euro 344.414.

All'articolo 25, apportare le seguenti modificazioni: al comma 1, primo periodo, dopo le parole: autorizzato a costituire aggiungere le seguenti: nell'anno 2023; al comma 11, sostituire le parole: ai commi da 1 a 10 con le seguenti: al comma 1 e sostituire le parole: parte capitale con le seguenti: conto capitale.

In merito al testo iniziale del provvedimento si rinvia alla Nota del servizio Bilancio n. 69 del 17 maggio 2023.

Fra gli emendamenti approvati dalla Commissione quelli presentati dal Governo sono corredati di relazione tecnica, quelli di iniziativa parlamentare non ne sono corredati.

Inoltre, il Governo ha depositato una nota tecnica in risposta a richieste del relatore (seduta del 31 maggio 2023). Di tali elementi si dà conto nella presente Nota ove necessario.

Si esaminano di seguito le sole modifiche introdotte dalla Commissione di merito considerate dalle relazioni tecniche o che presentano profili di carattere finanziario.

Le modificazioni volte a recepire condizioni poste dalla Commissione Bilancio (sopra enumerate) non sono oggetto di specifica trattazione, risultando essi dall'esame svolto in sede consultiva.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1, comma 4-*bis*

Trattenimento in servizio di personale dirigenziale

Normativa vigente. L'art. 5, comma 9, del DL n. 95/2012, esclude, con riguardo alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 nonché a quelle inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, e alle autorità amministrative indipendenti il conferimento di incarichi (di studio, consulenza, direttivi, dirigenziali e di governo di enti) a titolo oneroso a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Il suddetto divieto non concerne eventuali rimborsi spese, a condizione che questi siano corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. La norma ammette il conferimento di incarichi a titolo gratuito e con riferimento a quelli dirigenziali e direttivi la loro durata non può essere superiore a un anno (non prorogabile né rinnovabile) presso ciascuna amministrazione. Alla norma in riferimento e alle successive modificazioni della stessa (*in primis* l'art. 6, comma 1, del DL n. 90/2014) non sono stati ascritti effetti finanziari scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica.

La norma, approvata dalle Commissioni di merito, prevede che le amministrazioni pubbliche, in deroga all'art. 5, comma 9, del DL n. 95/2012, possano procedere al trattenimento in servizio di personale dirigenziale generale¹ in possesso di specifiche professionalità. Gli incarichi riferiti al trattenimento in servizio, cessano in ogni caso, al 31 dicembre 2026 (comma 4-*bis*).

L'emendamento approvato in sede referente, che ha introdotto la norma in esame, non è corredato di **prospetto riepilogativo** e di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione in esame consente alle amministrazioni pubbliche di trattenere in servizio il personale dirigenziale generale in possesso di specifiche professionalità, fino al 31 dicembre 2026, in deroga all'articolo 5, comma 9, del DL n. 95/2012, che esclude il conferimento di incarichi a titolo oneroso a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Al riguardo, nel rammentare che la predetta deroga possiede carattere facoltativo e che alla norma oggetto di deroga non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, dovrebbe essere comunque valutata l'opportunità di precisare nel testo del provvedimento, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori

¹ Di cui all'art. 19, commi 3 e 4 del D.lgs. n. 165/2001.

oneri, che la disposizione in esame opera nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti. Su tale aspetto appare pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo.

ARTICOLO 1, comma 9-bis

Riserva di posti per operatori volontari

Le norme prevedono, in favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito, una riserva del 15% dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale nelle pubbliche amministrazioni, nonché nelle aziende speciali e nelle istituzioni di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Se la riserva non può operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con la riserva relativa ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla medesima amministrazione, azienda o istituzione ovvero è utilizzata nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei.

Le norme, introdotte durante l'esame in sede referente, non sono corredate di **prospetto riepilogativo**

La **relazione tecnica**, oltre a illustrare i presupposti e le finalità dell'intervento normativo, afferma che la riserva è disposta in analogia a quanto previsto dal decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento militare) e, in particolare, dall'articolo 1014, che prevede riserve di posti nel pubblico impiego a favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente le disposizioni in esame prevedono, in favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito, la riserva del 15% dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale nelle pubbliche amministrazioni, nonché nelle aziende speciali e nelle istituzioni di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare, atteso che la riserva non modifica il contingente di personale da immettere all'interno delle pubbliche amministrazioni.

ARTICOLO 1, comma 10

Personale dell'Agazia per la cybersicurezza nazionale

La norma, approvata dalle Commissioni di merito, sostituisce con un nuovo testo il comma 10 dell'articolo 1 che, nella versione originaria, disciplina l'avvalimento, fino al 31 dicembre 2023, da parte dell'Agazia per la cybersicurezza nazionale - con oneri a carico della stessa - di un contingente massimo di 50 unità appartenenti ad altre pubbliche amministrazioni con possibilità di inquadramento del medesimo personale nei ruoli dell'Agazia nei limiti della dotazione organica prevista per la sua prima operatività (300 unità).

Il testo della nuova disposizione:

- inserisce il comma 3-*bis* all'articolo 12 del decreto-legge n. 82 del 2021. Tale disposizione consente, nell'ambito delle procedure concorsuali finalizzate alle assunzioni a tempo indeterminato di personale dirigenziale presso l'Agazia, di riservare una quota dei posti messi a concorso in favore dei titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato presso la stessa Agazia in possesso di specifici requisiti (comma 10, lett. *a*));
- riformula il testo originario del comma 10 confermando il suddetto avvalimento di personale, nonché la possibilità del suo inquadramento in ruolo, nei termini e nelle condizioni sopra evidenziate. Inoltre, rispetto al testo originario viene, tra l'altro, previsto che al suddetto inquadramento si provvede, mediante apposite selezioni e che al personale inquadrato si applicano le disposizioni del regolamento del personale dell'Agazia anche in materia di opzione del trattamento previdenziale consentito dal medesimo regolamento. Viene, altresì, previsto che specifico personale pubblico in avvalimento presso l'Agazia ai sensi dell'art. 17, comma 8, lett. *b*), del decreto-legge n. 82 del 2021, già inserito nel ruolo del personale della stessa, possa essere reinquadrato con provvedimento dell'Agazia, entro il 31 dicembre 2023, senza effetti retroattivi (comma 10, lett. *b*)).

L'emendamento approvato in sede referente, che ha introdotto la norma in esame, non è corredato di **prospetto riepilogativo**.

La **relazione tecnica** relativa all'emendamento che introdotto la norma in esame ne ribadisce il contenuto e:

- con riguardo alla norma di cui alla lettera a), afferma che questa possiede natura ordinamentale e, pertanto, non è suscettibile di produrre nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
- in merito alle disposizioni di cui alla lettera b), queste hanno carattere ordinamentale, incidendo sui criteri di selezione e di inquadramento del personale senza variare il

numero delle unità di personale previste nella dotazione organica attuale di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto-legge n. 82 del 2021 (pari a 300 unità) e senza modificare il numero delle figure dirigenziali di livello generale e non generale previste per l'Agenzia dalle disposizioni vigenti. Per tale motivo non è suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nello specifico la relazione tecnica precisa, inoltre, che sia con riferimento al nuovo personale che sarà inquadrato in forza della disposizione in esame nel ruolo del personale dell'Agenzia di cui all'articolo 12, comma 2, lett. *a*) – che rientra nella dotazione organica prevista per la prima operatività dell'Agenzia di cui all'articolo 12, comma 4, fissata in complessive 300 unità - sia con riferimento agli eventuali reinquadramenti relativi al personale di cui all'art. 17, comma 8, lett. *b*), l'Agenzia provvederà nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dall'articolo 18 del decreto-legge n. 82 del 2021 (pari a 70 milioni di euro nel 2023, 84 milioni nel 2024, 100 milioni nel 2025, 110 milioni nel 2026 e 122 milioni n decorrere dal 2027). Posto che l'andamento crescente dello stanziamento annuale indicato dal richiamato articolo 18 è già volto a finanziare - anche in correlazione all'aumento dei compiti istituzionali - la dinamica di crescita dell'organico dell'Agenzia, nonché la progressione economica del personale in servizio, la relazione tecnica evidenzia che, allo stato attuale, l'organico complessivo dell'Agenzia è di 180 unità ed è ancora distante dal limite di 300 unità previsto per la prima operatività. La relazione tecnica evidenzia, altresì, che la disposizione circa gli eventuali reinquadramenti del personale di cui all'articolo 17, comma 8, lett. *b*), che risponde ad un'esigenza di omogeneità di trattamento, in considerazione dei nuovi criteri dettati ai fini dell'inquadramento per il nuovo contingente di personale e, pertanto, di armonizzazione dei trattamenti retributivi delle diverse professionalità acquisite dall'Agenzia - potrà riguardare al massimo 35 unità, pari a circa l'11,6 per cento della citata dotazione organica di 300 unità, prevista dal legislatore (alla quale corrisponde un costo annuo complessivo stimato in circa 34 milioni di euro). A quest'ultimo riguardo, la relazione tecnica precisa che l'incremento della spesa retributiva derivante dai predetti re inquadramenti sarà dato dal solo differenziale retributivo, poiché il personale interessato è già in servizio nell'Agenzia. Per quanto sopra rappresentato, nell'evidenziare che la disposizione non ha effetti retroattivi, viene confermato che gli oneri relativi sono ampiamente sostenibili nell'ambito delle disponibilità di bilancio dell'Agenzia.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione (comma 10, lett. *b*)), tra l'altro, riformula il testo originario del comma 10 dell'articolo 1, confermando quanto dallo

stesso previsto in merito all'avvalimento da parte dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di personale di altre PA, nonché alla possibilità del loro inquadramento nei ruoli della medesima Agenzia, in termini e condizioni sostanzialmente analoghi a quelle recate dal testo originario della norma. La disposizione, inoltre, con riguardo a una specifica categoria di personale in avvalimento presso l'Agenzia, già inserito nel ruolo del personale della stessa, dispone che ne possa essere disposto il reinquadramento entro il 31 dicembre 2023, senza effetti retroattivi. Con riguardo alla norma in esame, la relazione tecnica riferisce che questa possiede carattere ordinamentale e che la stessa non incide sul numero delle unità di personale previste nella vigente dotazione organica dell'Agenzia (pari a 300 unità) e che ai relativi inquadramenti si provvederà nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate alla stessa Agenzia a normativa vigente (pari ai sensi dell'art. 18 del DL n. 82/2021 a 70 milioni di euro nel 2023, 84 milioni nel 2024, 100 milioni nel 2025, 110 milioni nel 2026 e 122 milioni a decorrere dal 2027). Quanto, inoltre, al personale da reinquadrare la relazione tecnica precisa che trattasi al massimo di 35 unità, pari a circa l'11,6 per cento della dotazione organica di 300 unità, a fronte di un costo annuo di circa 34 milioni di euro; importo per il quale le risorse di bilancio dell'Agenzia risulterebbero ampiamente disponibili per finalità di copertura finanziaria. Al riguardo, preso atto di quanto riferito dalla relazione tecnica circa la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della disposizione, si evidenzia l'opportunità di acquisire gli elementi sottostanti la quantificazione dell'onere relativo al previsto reinquadramento di personale, evidenziando le qualifiche interessate dalla procedura, gli elementi retributivi differenziali riconosciuti al personale interessato e, non ultimo, i presupposti giuridici di tale reinquadramento che non appaiono univocamente desumibili né dal testo della norma né dalla relazione tecnica.

Nulla da osservare, infine in merito al comma 10, lett. a), che riserva una quota dei posti messi a concorso in favore dei titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato presso l'Agenzia di cui trattasi, in possesso di specifici requisiti, stante la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della disposizione evidenziate anche dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 1, comma 11-*bis*

Potenziamento del personale amministrativo dei Tribunali dell'Aquila e di Chieti

La norma, approvata dalle Commissioni di merito, prevede che le attuali dotazioni organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni dell'Aquila e di Chieti possano essere integrate, nel limite complessivo della dotazione organica del Ministero della giustizia e ad invarianza finanziaria, con personale amministrativo già assegnato alle medesime circoscrizioni (comma 11-*bis*).

L'emendamento approvato in sede referente, che ha introdotto la norma in esame, non è corredato di **prospetto riepilogativo** e di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma prevede la possibilità di potenziare l'organico del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni dell'Aquila e di Chieti con personale amministrativo già assegnato alle medesime circoscrizioni, nel limite complessivo della dotazione organica del Ministero della giustizia e in condizioni di invarianza finanziaria. Al riguardo, pur considerato che l'assegnazione di personale ai tribunali in riferimento opera, comunque, nei limiti del personale già assegnato alle relative circoscrizioni e nell'ambito della vigente dotazione organica del Ministero della giustizia, andrebbe comunque acquisita una valutazione del Governo ai fini della verifica del suddetto vincolo di neutralità finanziaria; ciò con particolare riguardo all'incidenza della disposizione sull'efficienza operativa dei plessi giudiziari che saranno tenuti a cedere il personale amministrativo di cui trattasi.

ARTICOLO 1, commi 12-*bis* e 12-*ter*

Organismo nazionale per le investigazioni ferroviarie

Normativa vigente. L'art. 20, del D.lgs. n. 50 del 2019 ha istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Organismo investigativo nazionale costituito dalla Direzione generale per le investigazioni ferroviarie e marittime prevista dal vigente regolamento di organizzazione dello stesso Ministero (comma 1).

A tale Organismo investigativo è preposto il dirigente di livello generale della suddetta Direzione generale e si articola in un numero massimo di tre uffici di livello dirigenziale non generale (comma 2).

La norma, approvata dalle Commissioni di merito, modifica l'art. 20, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 50 del 2019 che disciplina l'organizzazione dell'Organismo nazionale per le investigazioni ferroviarie istituito dalla medesima disposizione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Rispetto all'assetto vigente viene previsto che tale organismo

non sia più costituito dalla Direzione generale per le investigazioni ferroviarie e marittime del suddetto ministero ma da un ufficio dirigenziale non generale della medesima Direzione e che allo stesso Organismo non sia più preposto il dirigente generale della Direzione ma un dirigente non generale della stessa (comma 12-*bis*).

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'attuazione della suddetta norma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 12-*ter*).

L'emendamento approvato in sede referente, che ha introdotto la norma in esame, non è corredato di **prospetto riepilogativo** e di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma in esame modifica l'assetto organizzativo dell'Organismo nazionale per le investigazioni ferroviarie, prevedendo che questo sia configurato come ufficio dirigenziale non generale nell'ambito della Direzione generale per le investigazioni ferroviarie e marittime del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che conseguentemente allo stesso organismo sia preposto un dirigente non generale. Ciò a fronte dell'assetto vigente che prevede che tale organismo sia costituito dalla summenzionata Direzione generale con a capo il relativo dirigente generale (comma 12-*bis*). Al riguardo appare opportuno acquisire la valutazione del Governo volta a consentire la verifica del vincolo di neutralità finanziaria recato dal comma 12-*ter*, al quale è subordinata l'attuazione della suddetta disposizione. In particolare, andrebbe confermato che il nuovo assetto verrà realizzato nell'ambito del vigente quadro organizzativo della suddetta Direzione generale che è attualmente articolata in tre uffici di livello dirigenziale non generale.

ARTICOLO 1, comma 12-*quater*

Disposizioni in materia di collocamento in aspettativa di dipendenti pubblici

La norma, approvata dalle Commissioni di merito, novella l'articolo 18, comma 1, della legge n. 183 del 2010 che, nel testo vigente, disciplina la possibilità di collocare i dipendenti pubblici in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, rinnovabile per una sola volta, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. La novella, estende la durata massima dell'aspettativa da dodici a trentasei mesi (comma 12-*quater*).

Resta fermo quanto previsto nel testo vigente della disposizione novellata, ovvero che l'aspettativa è concessa dall'amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall'interessato.

L'emendamento approvato in sede referente, che ha introdotto la norma in esame, non è corredato di **prospetto riepilogativo** e di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma estende da dodici a trentasei mesi il periodo massimo di collocamento in aspettativa senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio previsto per i dipendenti pubblici. Al riguardo non si formulano osservazioni considerata la natura ordinamentale della disposizione e considerato che resta, comunque, fermo quanto previsto dalla vigente disciplina in materia che subordina la concessione dell'aspettativa da parte dell'amministrazione alla valutazione delle esigenze organizzative della stessa.

ARTICOLO 1, comma 12-*quinqüies*

Vigilanza della Corte dei conti

Le norme modificano l'articolo 21, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, relativo alla responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica. In particolare, viene prorogato dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024 il termine entro il quale detta responsabilità è limitata al solo profilo del dolo, con esclusione quindi della colpa grave attualmente prevista come presupposto alternativo al dolo [comma 12-*quinqüies*, lettera *a*)].

Viene inoltre modificato il successivo articolo 22, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 76 del 2020, relativo al controllo concomitante della Corte dei conti, escludendo da tale controllo i piani previsti o finanziati dal PNRR o dal Piano nazionale per gli investimenti complementari [comma 12-*quinqüies*, lettera *b*)]

La **relazione tecnica** si limita ad affermare che la disposizione reca modifiche di contenuto ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame intervengono in merito ai compiti di controllo della Corte dei conti in materia di

contabilità pubblica, da un lato, prorogando dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024 il termine entro il quale la responsabilità dei soggetti sottoposti alla sua giurisdizione è limitata al solo profilo del dolo - con esclusione quindi della colpa grave - dall'altro, escludendo dal suo controllo concomitante i piani previsti o finanziati dal PNRR o dal Piano nazionale per gli investimenti complementari.

In proposito, considerato il carattere ordinamentale delle norme in esame e atteso che alle disposizioni originarie su cui si interviene non erano ascritti effetti finanziari, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 1, comma 12-*sexies*

Trattenimento in servizio di personale dirigenziale degli Istituti storici

Normativa vigente. L'art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, esclude, con riguardo alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 nonché a quelle inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, e alle autorità amministrative indipendenti il conferimento di incarichi (di studio, consulenza, direttivi, dirigenziali e di governo di enti) a titolo oneroso a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Il suddetto divieto non concerne eventuali rimborsi spese, a condizione che questi siano corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. La norma ammette il conferimento di incarichi a titolo gratuito e con riferimento a quelli dirigenziali e direttivi la loro durata non può essere superiore a un anno (non prorogabile né rinnovabile) presso ciascuna amministrazione. Alla norma in riferimento e alle successive modificazioni della stessa (*in primis* l'art. 6, comma 1, del DL n. 90/2014) non sono stati ascritti effetti finanziari scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica.

La norma, approvata dalle Commissioni di merito, dispone che il terzo periodo del comma 9 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 95 del 2012, si interpreta nel senso che la possibilità, ivi prevista, di conferire a titolo gratuito, nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, incarichi, cariche e collaborazioni a soggetti in quiescenza, si applica anche gli incarichi di Presidente della Giunta centrale per gli studi storici e di Direttore degli Istituti storici di cui al DPR n. 255 del 2005 (comma 12-*sexies*).

L'emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di **prospetto riepilogativo** e di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma, in via d'interpretazione autentica, prevede che il terzo periodo del comma 9 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 95 del

2012, che nel testo vigente consente nelle pubbliche amministrazioni il conferimento a titolo gratuito di incarichi a soggetti in quiescenza, si applichi anche agli incarichi di Presidente della Giunta centrale per gli studi storici e di Direttore degli Istituti storici di cui al DPR n. 255 del 2005. Al riguardo, nel rammentare che alla suddetta disposizione non stati ascritti effetti sui saldi di finanza di finanza pubblica, dovrebbe essere comunque valutata l'opportunità di precisare nel testo del provvedimento, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri, che la disposizione in esame opera nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti. La richiesta appare opportuna anche considerato che, in virtù della natura interpretativa della disposizione, questa possiede efficacia retroattiva.

ARTICOLO 1, commi da 14-*bis* a 14-*quinqües*

Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA)

Le norme prevedono disposizioni in materia di Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA).

In particolare:

- modificano alcune disposizioni del D. Lgs. 35/2010 (Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose), prevedendo che le Commissioni volte alla qualificazione delle figure professionali siano integrate con rappresentanti di ANSFISA;
- modificano l'articolo 35 del DPR 753/1980, in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto. Le modifiche individuano nell'ANSFISA l'autorità di riferimento per il trasporto su ferrovia delle merci pericolose, cui spetta anche il compito (congiuntamente ai soggetti individuati dall'articolo 71 del medesimo DPR 753/1980) di accertare eventuali violazioni;
- prevedono che le amministrazioni interessate provvedano all'attuazione delle disposizioni nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'emendamento che ha introdotto le norme non è corredato di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame ampliano le competenze e gli adempimenti dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA). Si rammenta che l’agenzia è inclusa nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato (cd. “elenco Istat”). Al riguardo, appare necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare che ANSFISA sia in grado di adempiere ai nuovi compiti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come espressamente previsto dalle disposizioni in esame.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 14-*quinquies* dell’articolo 1 dispone che all’attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi da 14-*bis* a 14-*quater*, concernenti i nuovi compiti attribuiti all’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), nonché le attività di accertamento delle violazioni degli obblighi di sicurezza nel trasporto di merci pericolose, le amministrazioni interessate provvedono nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ciò posto, dal punto di vista della formulazione letterale della disposizione, non si formulano osservazioni.

ARTICOLO 1, comma 14-*sexies*

Attuazione della sezione formazione del personale del Piano integrato di attività e organizzazione

Normativa vigente. L’art. 6, del decreto-legge n. 80/2021 ha introdotto il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) destinato ad assorbire molti degli atti di pianificazione cui sono tenute le amministrazioni pubbliche. Alla norma non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

La norma, approvata dalle Commissioni di merito, introduce il comma 7-*ter* all’art. 6 del decreto-legge n. 80 del 2021 al fine di prevedere che, nell’ambito della sezione relativa alla formazione del personale del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) che le amministrazioni pubbliche con più di 50 dipendenti sono tenute ad adottare ogni anno ai sensi del medesimo articolo 6 del medesimo decreto-legge, le stesse amministrazioni indichino, una serie di elementi funzionali, tra i quali le risorse finanziarie relative

all'attuazione di tale sezione del Piano. A tal fine le medesime amministrazioni individuano al proprio interno i dirigenti e i funzionari aventi competenze e conoscenze per realizzare attività di formazione con risorse interne e creare figure di docente e di *tutor*, destinatari di specifici percorsi formativi (comma 14-*sexies*).

L'emendamento approvato in sede referente, che ha introdotto la norma in esame, non è corredato di **prospetto riepilogativo** e di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma prevede che nell'ambito della sezione relativa alla formazione del personale del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) delle amministrazioni pubbliche, le stesse amministrazioni indichino una serie di elementi funzionali all'attuazione di tale sezione del Piano. A tal fine, le medesime amministrazioni individuano al proprio interno i dirigenti e i funzionari aventi competenze e conoscenze per realizzare attività di formazione con risorse interne e creare figure di docente e di *tutor*, destinatari di specifici percorsi formativi. Al riguardo, pur considerando la natura eminentemente programmatica della disposizione e il fatto che alla disciplina vigente del PIAO non sono stati ascritti effetti finanziari, appare comunque necessario che il Governo assicuri che le attività di formazione e l'istituzione delle figure di docente e *tutor* nelle amministrazioni pubbliche a cui dovrà provvedersi per effetto della norma in esame possano aver luogo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In questo quadro, dovrebbe essere valutata l'opportunità di inserire prudenzialmente nel testo della disposizione un'apposita clausola di invarianza finanziaria.

ARTICOLI 1-*bis* e 1-*ter*

Modalità di reclutamento del personale nelle amministrazioni pubbliche

Le norme recano alcune modifiche alle modalità di reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche. Le novelle:

- modificano l'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevedendo che il personale di FormezPA possa essere utilizzato anche per la costituzione dei comitati di vigilanza nell'ambito dei "concorsi unici" ovvero quelli banditi dalla Commissione RIPAM [articolo 1-*bis*, comma 1, lettera *a*), punto 1];

- modificano l'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevedendo che nei concorsi pubblici siano considerati idonei i candidati collocatisi, nella graduatoria finale, entro il 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi. In caso di rinuncia all'assunzione o di dimissioni del lavoratore intervenute entro 6 mesi dall'assunzione l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria [articolo 1-bis, comma 1, lettera a), punto 2];
- introducono l'articolo 35.1 al decreto legislativo n. 165 del 2001, prevedendo che i concorsi unici possano essere organizzati su base territoriale. L'amministrazione può coprire i posti non assegnati mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del medesimo profilo in altri ambiti territoriali confinanti con il maggior numero di idonei [articolo 1-bis, comma 1, lettera b)];
- inseriscono il comma 3-bis all'articolo 35-quater del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevedendo che fino al 31 dicembre 2026 i bandi di concorso possano prevedere, per profili non apicali, lo svolgimento della sola prova scritta [articolo 1-bis, comma 1, lettera c)];
- modificano l'articolo 3, commi 13 e 14, del L. 56/2019, prevedendo la facoltà per le regioni, le autonomie locali e gli enti diversi dalle amministrazioni dello Stato di recepire le disposizioni relative ai compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici. Ai presidenti e ai membri delle relative commissioni si applica la deroga al principio di onnicomprensività del trattamento economico, di cui all'articolo 24, comma 3 del D. Lgs. 165/2001 [articolo 1-ter, comma 1, lettere a) e b)].

Le norme, introdotte durante l'esame in sede referente, non sono corredate di **prospetto riepilogativo**.

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni, di carattere ordinamentale, non sono suscettibili di introdurre nuovi o ulteriori a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente le disposizioni in esame recano alcune modifiche alle modalità di reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, giacché, da un lato, la RT afferma che dette modifiche non sono suscettibili di introdurre nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, dall'altro, la facoltà riconosciuta dalla norma in esame, alle regioni, alle autonomie

locali e agli enti diversi dalle amministrazioni dello Stato, di recepire le disposizioni relative ai compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, non comporta alcuna deroga ai vincoli di bilancio cui i predetti enti sono sottoposti.

ARTICOLO 1-*quater*

Disposizioni urgenti per l'attuazione del Grande Progetto Pompei

La norma, approvata dalle Commissioni di merito, reca modifiche ad alcune disposizioni relative al Grande progetto Pompei. In particolare:

- si prevede che per lo svolgimento delle sue funzioni, il Direttore generale di progetto sia coadiuvato dal vice direttore generale vicario, cui il Direttore generale di progetto può, altresì, delegare una o più funzioni amministrative e contabili.

In proposito si evidenzia che l'articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 91 del 2013 dispone che, al fine di potenziare ulteriormente le funzioni di tutela dell'area archeologica di Pompei, di rafforzare l'efficacia delle azioni e di accelerare gli interventi di tutela e di valorizzazione del sito affidati all'attuazione del Grande Progetto Pompei approvato dalla Commissione europea con la Decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nomina con proprio decreto un rappresentante della realizzazione del Grande Progetto e del programma straordinario, denominato "direttore generale di progetto", nonché un vice direttore generale vicario. Si prevede altresì che, con DPCM, sia definita l'indennità complessiva per entrambe le cariche di direttore generale e vice direttore generale vicario, non superiore a 100.000 euro lordi annui nel rispetto dell'articolo 23-*ter*, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

- modificando l'articolo 2, comma 5-*ter*, del decreto legge n. 83 del 2014, prevede che lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di Grande Progetto Pompei nonché le attività dell'Unità "Grande Pompei", del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto al Progetto, siano assicurati fino al 31 dicembre 2026 (anziché fino al 31 dicembre 2023, come previsto in precedenza). La spesa massima che può essere sostenuta in ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 è pari a 900.000 euro lordi. Viene altresì prorogato all'anno 2026 lo stanziamento, nel limite complessivo pari a 150.000 euro, destinato a consentire l'integrazione della struttura di supporto al Direttore generale di progetto con un esperto in mobilità e trasporti e con un esperto in tecnologie digitali. Ai predetti oneri si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio del Parco archeologico di Pompei. Si stabilisce altresì che il Direttore generale di progetto svolga, altresì, funzioni di supporto, raccordo e monitoraggio per le attività finalizzate a dare attuazione e accelerazione ai programmi di spesa, nazionali e comunitari, del Ministero della cultura, con particolare riguardo ai Grandi Progetti dei beni culturali e a quelli del Piano nazionale

di ripresa e resilienza, che saranno definite con decreto del Ministero della cultura, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

In proposito, si evidenzia che l'articolo 2 del decreto-legge n. 83 del 2014 stabilisce che lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di Grande Progetto Pompei nonché le attività dell'Unità "Grande Pompei", del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto al Progetto, siano assicurati fino al 31 dicembre 2022. La spesa massima che può essere sostenuta in ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 è pari a 900.000 euro lordi e grava sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia. Inoltre, il contingente di cinque esperti della struttura di supporto al Direttore generale di progetto, viene integrata con un esperto in mobilità e trasporti e con un esperto in tecnologie digitali incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Ai relativi oneri, nel limite complessivo di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle risorse disponibili sul bilancio del Parco archeologico di Pompei. Le suddette attività sono state prorogate al 2023 dall'articolo 7, commi 6 e 7, del DL 198 del 2022, con oneri, pari complessivamente a 1,05 milioni di euro nel 2023 a valere sul fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della cultura.

L'emendamento approvato in sede referente, che ha introdotto la norma in esame, non è corredato di **prospetto riepilogativo** e **di relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme pongono un onere di 1,05 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 a carico del bilancio del Parco archeologico di Pompei. L'onere è sostenuto per la proroga al 31 dicembre 2026 dello svolgimento delle funzioni del Direttore generale di Grande Progetto Pompei nonché delle attività dell'Unità "Grande Pompei", del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto al Progetto, nonché dell'integrazione della struttura medesima con un esperto in mobilità e trasporti e con un esperto in tecnologie digitali. In proposito si rileva che quota-parte della spesa, per un ammontare pari a 900.000 euro, è stata sostenuta, in forza della legislazione previgente, per gli anni dal 2017 al 2022 a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia, mentre la restante parte della spesa medesima, per un importo di 150.000 euro, destinata a consentire l'integrazione della struttura di supporto al Direttore generale di progetto, è stata sostenuta, per i medesimi anni, a valere sulle risorse disponibili nel bilancio del Parco archeologico di Pompei.

Ciò posto, appare necessario che il Governo fornisca elementi di valutazione riguardo all'effettiva sostenibilità della predetta spesa, complessivamente pari a 1,05 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sulle risorse del bilancio del Parco archeologico di Pompei, anche in considerazione del fatto che parte della stessa spesa concerne oneri di personale, non automaticamente comprimibili al variare delle disponibilità nel bilancio del Parco archeologico di Pompei.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2, lettera *a*), numero 5), dell'articolo 1-*quater*, nel modificare l'articolo 2, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014, provvede agli oneri derivanti dalla proroga dal 2024 fino al 2026 dello svolgimento delle funzioni del direttore generale di progetto, del vice direttore generale e della struttura di supporto al direttore generale del Grande Progetto Pompei, disposta dal precedente numero 4), pari a 900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulle risorse disponibili sul bilancio del Parco archeologico di Pompei.

La lettera *b*) del medesimo comma 2 proroga agli anni dal 2024 al 2026 l'integrazione della struttura di supporto al direttore generale di progetto del Grande Progetto Pompei con un esperto in mobilità e trasporti e un esperto in tecnologie digitali e provvede ai relativi oneri, nel limite complessivo di 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulle risorse disponibili sul bilancio del Parco archeologico di Pompei.

In proposito, nel ricordare che il Parco archeologico di Pompei dispone di un bilancio autonomo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240², si fa presente che l'ultimo bilancio di previsione pubblicato, relativo all'anno 2023, riporta entrate in conto competenza per circa 136,9 milioni di euro.

Ciò premesso, appare opportuno che il Governo assicuri che il medesimo bilancio rechi le disponibilità necessarie a far fronte all'onere complessivo delle disposizioni in esame, pari a 1.050.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, senza recare pregiudizio agli interventi previsti a legislazione vigente sulle medesime risorse.

² Regolamento concernente il funzionamento amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa delle soprintendenze dotate di autonomia gestionale.

ARTICOLO 3, comma 1-bis

Emolumenti spettanti ai titolari di cariche elettive

Le norme integrano il testo dell'articolo 5 del decreto-legge n. 78 del 2010, che ha lo scopo di far conseguire economie agli Organi costituzionali, di governo e agli apparati politici.

Più in particolare il comma 5 stabilisce che nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta. Il citato comma specifica che non rientrano tra gli incarichi in questione quelli aventi ad oggetto prestazioni professionali, conferiti a titolari di cariche elettive di Regioni ed enti locali da parte delle citate pubbliche amministrazioni, purché la pubblica amministrazione conferente operi in ambito territoriale diverso da quello dell'ente presso il quale l'interessato al conferimento dell'incarico riveste la carica elettiva. Rientrano invece tra gli incarichi di cui al primo periodo quelli conferiti dal comune presso il quale il professionista è titolare di carica elettiva o da enti pubblici a carattere associativo, consortile o convenzionale, volontario o obbligatorio, di cui faccia parte il comune stesso. Il conferimento è effettuato nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.

Le integrazioni approvate nel corso dell'esame in Commissione referente specificano che non rientrano tra gli incarichi per cui non si corrispondono emolumenti ai titolari di cariche elettive quelli aventi ad oggetto i contratti di lavoro subordinato presso gli uffici di supporto agli organi di direzione politica delle regioni ed enti locali, purché la carica elettiva non sia esercitata presso il medesimo Ente che procede all'assunzione e comunque nel rispetto delle risorse stanziare in base alla legislazione vigente senza aggravio per la finanza pubblica.

L'emendamento, approvato nel corso dell'esame in sede referente, non è corredato di **prospetto riepilogativo** e di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame consentono, diversamente dalla legislazione vigente, di corrispondere emolumenti ai titolari di cariche elettive titolari di contratti di lavoro subordinato presso gli uffici di supporto agli organi di direzione politica delle regioni ed enti locali, a condizione che la carica elettiva non sia esercitata presso il medesimo Ente che procede all'assunzione e comunque nel rispetto delle risorse stanziare in base alla legislazione vigente e senza aggravio per la finanza pubblica. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, in quanto la norma in esame attribuisce agli enti interessati una mera facoltà senza derogare ai vincoli di bilancio che gravano sugli stessi.

ARTICOLO 3, comma 3

Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali

Le norme modificano il testo dell'articolo 3 che, al comma 3, dispone l'integrazione del testo dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, che consente alle Regioni a statuto ordinario, ai fini dell'attuazione dei progetti previsti dal PNRR, di reclutare personale a tempo determinato con qualifica non dirigenziale. L'integrazione precisa che tale spesa non rileva agli effetti di quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in tema di limiti alla spesa sostenuta per il trattamento economico accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni (comma 3, primo periodo)³.

Nel corso dell'esame in sede referente è stata introdotta una analoga disposizione riferita ai comuni, che aggiunge un nuovo periodo all'articolo 31-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2021.

L'articolo 31-*bis* del decreto-legge n. 152 del 2021 prevede che, al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal PNRR, i comuni possono (in deroga a quanto disposto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 in tema di contenimento delle spese in materia di impiego pubblico) assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 annessa al decreto-legge n. 15 del 2021. La modifica dispone che la spesa di personale derivante dall'applicazione del predetto articolo 31-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, non rileva ai fini dell'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 2017, nel limite della spesa aggiuntiva individuata in applicazione del presente comma. La modifica, segnatamente, precisa che la spesa di personale derivante dall'applicazione dell'articolo 31-*bis*, comma 1, del DL n. 152/2021, fermo restando il limite di spesa aggiuntiva ivi definito, non rileva ai fini dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (comma 3, secondo periodo).

L'articolo 23 del D.Lgs. n. 75/2017 prevede, in particolare, che, in attesa delle determinazioni assunte in materia dalla contrattazione collettiva, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di

³ La relazione tecnica afferma che detta norma non determina effetti finanziari in quanto tali oneri sono ricompresi nei limiti della maggiore spesa complessiva già previsti dalle percentuali, distinte per fascia demografica, dalla Tabella 1 allegata al decreto-legge n. 36/2022

ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 (v. commi 1 e 2)⁴.

L'emendamento, approvato nel corso dell'esame in sede referente, non è corredato di **prospetto riepilogativo** e di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme in esame consentono alle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni di reclutare personale a tempo determinato con qualifica non dirigenziale, senza che tale spesa rilevi agli effetti di quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in tema di limiti alla spesa sostenuta per il trattamento economico accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni. Al riguardo, appare necessario un chiarimento da parte del Governo in merito ai possibili effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame che appare suscettibile di incidere sull'obbligo generale di contenimento della spesa di personale di cui al citato articolo 23, comma 2.

ARTICOLO 3, commi 3-bis – 3-quinquies **Emergenza migratoria Regione Calabria**

La norma, approvata dalle Commissioni di merito, al fine di fronteggiare adeguatamente l'emergenza migratoria che sta interessando il Paese, con particolare riferimento alla Regione Calabria, autorizza le amministrazioni comunali, anche in deroga alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei limiti delle risorse finanziarie previste dalla

⁴ Art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017: “1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.

2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016. [Omissis]”

norma stessa, ad inquadrare nelle relative piante organiche, anche in sovrannumero, i tirocinanti rientranti in percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, realizzati a seguito dell'Accordo Quadro tra la Regione Calabria e le parti sociali del 7 dicembre 2016, già utilizzati dalle predette amministrazioni comunali ed in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego, previo superamento di prova selettiva.

Per la copertura dell'onere sostenuto dai comuni per le assunzioni in esame, è autorizzata la spesa di 2 milioni per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Le predette risorse sono ripartite tra i comuni con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. A tale fine i comuni interessati comunicano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 31 luglio 2023, le esigenze di personale strettamente necessarie all'attuazione delle finalità di cui ai commi precedenti, il cui costo non è sostenibile ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2019 e a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario. Agli oneri, pari 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607 della legge n. 234 del 2021.

In proposito si evidenzia che il citato comma 607 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023, 225 milioni di euro per l'anno 2024, 210 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, da ripartire, sulla base delle specifiche richieste pervenute dalle predette amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'emendamento approvato in sede referente, che ha introdotto la norma in esame, non è corredato di **prospetto riepilogativo** e **di relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma autorizza le amministrazioni comunali della Regione Calabria, anche in deroga alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei limiti di 2 milioni per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, ad inquadrare nelle relative piante organiche, anche in sovrannumero, i

tirocinanti rientranti in percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga. In proposito non si hanno osservazioni da formulare, essendo l'onere limitato allo stanziamento previsto.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3-*quinqüies* dell'articolo 3 fa fronte agli oneri derivanti dalle misure in materia di inquadramento presso le amministrazioni comunali di tirocinanti rientranti in percorsi di inclusione sociale, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie⁵, di cui all'articolo 1, comma 607, della legge n. 234 del 2021.

In proposito, si rileva che, come si ricava da un'interrogazione da ultimo effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul Fondo in esame, anche per effetto degli utilizzi previsti dal testo iniziale del presente decreto, risultano disponibili per l'anno in corso circa 52,3 milioni di euro. Inoltre, in base al decreto di ripartizione in capitoli del bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2023-2025 il Fondo stesso reca uno stanziamento iniziale di 194,6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 178,4 milioni di euro per l'anno 2025⁶.

Tutto ciò premesso, appare opportuno che il Governo assicuri che, anche in relazione alle annualità successive, le risorse previste a copertura risultino effettivamente disponibili, tenuto altresì conto degli utilizzi del Fondo stesso già disposti dal provvedimento in esame.

ARTICOLO 3-ter

Misure per favorire il reclutamento dei giovani nella pubblica amministrazione

La norma, introdotta in sede referente, prevede che fino al 31 dicembre 2026 le amministrazioni pubbliche possono, nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili, assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di apprendistato di durata massima di 36 mesi, giovani laureati individuati su base territoriale mediante avvisi

⁵ Tale Fondo è iscritto sul capitolo 3059 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

⁶ Si veda il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, recante la ripartizione in capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 2022.

pubblicati sul portale del reclutamento [www. InPa.gov.it](http://www.InPa.gov.it) (comma 1).

Le procedure di reclutamento, disciplinate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, prevedono una prova scritta, la valutazione dei punteggi conseguiti dal candidato nei titoli accademici, eventuali specializzazioni *post lauream* ed esperienze professionali documentate, conferenti con la tipologia dei posti banditi, ed una prova orale in cui sono valutate le competenze. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane.

Le amministrazioni, fino al 31 dicembre 2026, possono stipulare convenzioni non onerose con istituzioni universitarie aderenti alla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) per individuare studenti di età inferiore a 24 anni, che abbiano concluso gli esami previsti dal piano di studi, da assumere a tempo determinato con contratti di formazione e lavoro, nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili, in relazione ai rispettivi ordinamenti, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia. Con il decreto che disciplina le procedure di reclutamento sono definiti anche i contenuti omogenei delle convenzioni (comma 2).

Il personale assunto è inquadrato nell'area funzionari e al termine dei contratti sopra descritti, ove sussistano i requisiti per l'accesso al pubblico impiego e la valutazione positiva del servizio prestato, il rapporto di lavoro si trasforma a tempo indeterminato nei limiti delle facoltà assunzionali già utilizzate per le predette assunzioni a tempo determinato (comma 3).

I bandi di concorso per l'accesso al pubblico impiego possono prevedere che il punteggio del titolo di studio richiesto per l'accesso sia aumentato fino al doppio qualora il titolo sia stato conseguito nei cinque anni antecedenti alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione (comma 4).

L'emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di **prospetto riepilogativo** e di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma consente, fino al 31 dicembre 2026, alle amministrazioni pubbliche di assumere con contratto a tempo determinato di durata massima di 36 mesi, nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali, giovani laureati individuati mediante procedure comparative di reclutamento nonché di stipulare convenzioni non onerose con istituzioni universitarie aderenti alla CRUI finalizzate alla individuazione, attraverso le modalità ivi previste, di studenti di età inferiore a 24 anni, che abbiano concluso gli esami previsti dal piano di studi, da assumere a tempo determinato con contratti di formazione e lavoro, nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali

esercitabili. Il personale così assunto è inquadrato nell'area funzionari e al termine dei contratti sopra descritti, ove sussistano i requisiti per l'accesso al pubblico impiego e la valutazione positiva del servizio prestato, il rapporto di lavoro si trasforma a tempo indeterminato nei limiti delle facoltà assunzionali già utilizzate per le rispettive assunzioni a tempo determinato (comma 3). In proposito si osserva che la norma opera nel limite di un'aliquota delle facoltà assunzionali esercitabili a legislazione vigente, che essa pone a carico delle amministrazioni una possibilità e non un adempimento di carattere obbligatorio, che – infine – la norma non introduce deroghe alla disciplina dei vincoli di bilancio degli enti pubblici e dunque potrà essere esercitata nel quadro di detti vincoli: limitatamente ai profili di quantificazione, pertanto, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 3, comma 5-bis

Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali

Le norme integrano il testo dell'articolo 3 che al comma 5, al fine di rafforzare la capacità amministrativa degli enti territoriali, consente alle regioni, alle province, ai comuni e alle città metropolitane, fino al 31 dicembre 2026 di procedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione, nella qualifica ricoperta, del personale non dirigenziale che abbia maturato una certa anzianità di servizio e risponda ad ulteriori requisiti. Le assunzioni sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.

L'integrazione del testo approvata nel corso dell'esame in Commissione chiarisce che i regolamenti degli enti in questione possono individuare requisiti ulteriori rispetto a quelli stabiliti per l'accesso al pubblico impiego dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di rispondere ad esigenze di specificità territoriale.

L'emendamento, approvato nel corso dell'esame in sede referente, non è corredato di **prospetto riepilogativo** e di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che le norme in esame non incidono sui presidi finanziari posti dal testo originario del decreto al fine di escludere che le assunzioni previste dalle norme recate dall'articolo

determinino effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica: esse, infatti, si limitano a specificare che gli enti territoriali che procedono alle assunzioni possono prevedere specifici requisiti aggiuntivi per l'accesso al pubblico impiego.

ARTICOLO 3, comma 5-ter

Riserva di posti nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria

La norma consente alle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 6 aprile 2009, di prevedere, fino al 31 dicembre 2026, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni⁷, nell'ambito dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale dirigenziale, una riserva di posti non superiore al 50 per cento da destinare al personale che abbia maturato con pieno merito almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso gli uffici speciali per la ricostruzione⁸ e che sia stato assunto a tempo determinato previo esperimento di procedure selettive e comparative a evidenza pubblica. Le assunzioni di personale sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono una riserva di posti - non superiore al 50 per cento e fino al 31 dicembre 2026 - per il reclutamento di dirigenti, in favore di alcune categorie di personale impiegato nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 6 aprile 2009.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare, atteso che la riserva di posti prevista non modifica il contingente di personale da immettere all'interno delle pubbliche amministrazioni.

ARTICOLO 3, comma 6-ter

Contributi straordinari volti a favorire la fusione di comuni

La norma modifica l'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

⁷ Di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

⁸ Di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016

Tale articolo, fra l'altro, prevede che lo Stato per favorire la fusione di comuni, eroghi, per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono. In seguito, l'articolo 20, decreto-legge n. 95 del 2012, ha stabilito che tale contributo sia commisurato ad una determinata percentuale dei trasferimenti erariali attribuiti nel limite degli stanziamenti finanziari previsti, che sono stati incrementati più volte nel corso degli ultimi anni e, da ultimo, dall'art. 52, comma 3, D.L. 25 maggio 2021, n. 73.

Le modifiche stabiliscono che per le fusioni dei comuni realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2014, i contributi straordinari in questione sono erogati per ulteriori cinque anni.

L'emendamento, approvato nel corso dell'esame in sede referente, non è corredato di **prospetto riepilogativo** e di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che norme prolungano l'arco di temporale nel corso del quale ai comuni che deliberano la fusione spettano contributi straordinari. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, giacché i contributi di cui trattasi, ai sensi della legislazione vigente, sono commisurati ai trasferimenti erariali ed erogati comunque nel limite degli stanziamenti finanziari già previsti.

ARTICOLO 3, comma 6-*quinquies*

Facoltà assunzionali dell'Agenzia interregionale per il fiume Po

Le norme stabiliscono che l'Agenzia interregionale per il fiume Po, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per gli anni 2023-2026, può computare, per ciascun anno, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nel medesimo anno, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che danno luogo al relativo turn over.

Si rammenta che l'Agenzia rientra nel novero delle amministrazioni pubbliche.

L'emendamento, approvato nel corso dell'esame in sede referente, non è corredato di **prospetto riepilogativo** e di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme consentono all'Agenzia interregionale per il fiume Po, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per gli anni 2023-2026, di computare, per ciascun anno, sia le cessazioni dal servizio del personale di

ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nel medesimo anno. Tanto premesso si osserva che la norma, facendo riferimento ai fini della determinazione delle capacità assunzionali anche alle cessazioni programmate, potrebbe comportare un'accelerazione della spesa di personale, per effetto dell'ampliamento della platea del personale potenzialmente assumibile nell'esercizio di riferimento. Su tale aspetto appare pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.

ARTICOLO 5, comma 21-bis

Collocamento fuori ruolo di docenti e dirigenti scolastici

Normativa vigente. L'art. 26, comma 8, della legge n. 448/1998, secondo e terzo periodo, prevede la possibilità di collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici per assegnazioni presso enti che operano nel campo della prevenzione del disagio psico-sociale e delle tossicodipendenze (fino a 100 unità), e presso associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi nonché agli enti ed istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica (fino a 50 unità).

La norma, introdotta durante l'esame in Commissione, modifica la disciplina sopra esposta prevedendo che a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, possano essere collocati fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici nel limite massimo complessivo di 150 unità di personale, indicato unitariamente per i due tipi di enti ed associazioni di destinazione.

L'emendamento approvato in sede referente, che ha introdotto la norma in esame, non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma interviene sulla disciplina del collocamento fuori ruolo di docenti e dirigenti scolastici per assegnazioni presso enti e associazioni operanti nel campo della prevenzione del disagio psico-sociale e delle tossicodipendenze ed enti ed istituzioni impegnate nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica: la norma in esame, mantenendo il limite massimo complessivo di 150 unità di personale collocabile fuori ruolo rimuove i limiti settoriali precedentemente individuati per le due possibili destinazioni.

Al riguardo, non si formulano osservazioni dal momento che la norma non modifica il numero dei docenti e dirigenti scolastici da collocare fuori ruolo intervenendo solo sulla loro ripartizione fra le categorie di enti destinatari del collocamento.

ARTICOLO 6, comma 1-*bis*

Autorizzazione di spesa per adeguamenti retributivi del personale a contratto MAECI

La norma, approvata dalle Commissioni di merito, autorizza la spesa di euro 1.000.000 per il 2023 e di euro 1.800.000 annui a decorrere dal 2024 per adeguare le retribuzioni del personale⁹ a contratto reclutato dalle Rappresentanze italiane all'estero ai relativi parametri retributivi individuati dall'articolo 157 del DPR n. 18 del 1967 (costo della vita della sede, livello retribuzioni corrisposte nella stessa sede da organizzazioni internazionali o organismi rappresentativi di altri Paesi e condizioni del mercato del lavoro locale per mansioni lavorative). Ai relativi oneri, pari a euro 1.000.000 per il 2023 e a euro 1.800.000 annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per il bilancio triennale 2023-2025 (comma 1-*bis*).

L'emendamento approvato in sede referente, che ha introdotto la norma in esame, non è corredato di **prospetto riepilogativo** e di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma autorizza la spesa di euro 1.000.000 per il 2023 e di euro 1.800.000 annui a decorrere dal 2024 per consentire l'adeguamento delle retribuzioni del personale a contratto reclutato dalle Rappresentanze italiane all'estero, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Al riguardo non si formulano osservazioni, considerato che l'onere recato dalla disposizione appare limitato all'entità della spesa autorizzata.

⁹Di cui all'art. 152 del DPR n. 18/1967.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1-*bis* dell'articolo 6 fa fronte agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa ivi introdotta, volta all'adeguamento delle retribuzioni del personale assunto a contratto presso le sedi diplomatiche italiane all'estero, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che reca le occorrenti disponibilità anche considerando l'ulteriore riduzione operata dal comma 5-*bis* del medesimo articolo 6. Ciò posto, non si formulano osservazioni.

ARTICOLO 6, comma 5-*bis*

Autorizzazione di spesa per attività formative del personale MAECI

La norma, approvata dalle Commissioni di merito, autorizza in favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la spesa di euro 200.000 annui a decorrere dal 2023 per il potenziamento delle iniziative di formazione del personale della predetta amministrazione, provvedendo ai relativi oneri, pari a euro 200.000 annui a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per il bilancio triennale 2023-2025 (comma 5-*bis*).

L'emendamento approvato in sede referente, che ha introdotto la norma in esame, non è corredato di **prospetto riepilogativo** e di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma autorizza la spesa di euro 200.000 annui a decorrere dal 2023 per il potenziamento delle iniziative di formazione del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al medesimo Ministero.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerato che l'onere recato dalla disposizione appare limitato all'entità della spesa autorizzata.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 5-*bis* dell'articolo 6 fa fronte agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa ivi introdotta, volta al potenziamento delle iniziative di formazione del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, pari a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del predetto Ministero, che reca le occorrenti disponibilità anche considerando l'ulteriore riduzione operata dal comma 1-*bis* del medesimo articolo 6. Ciò posto, non si formulano osservazioni.

ARTICOLO 7-*bis*, comma 2

Disposizioni in materia di funzioni di polizia forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri e di personale ispettivo con compiti di polizia ambientale

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 7-*bis*, reca una clausola di invarianza finanziaria riferita al comma 1 del medesimo articolo, che attribuisce all'Arma dei carabinieri l'esercizio dei compiti di polizia forestale, ambientale e agroalimentare, prevedendo che alla relativa attuazione si provveda nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ciò posto, dal punto di vista della formulazione letterale della disposizione, non si formulano osservazioni.

ARTICOLO 7-*ter*

Potenziamento degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa

Normativa vigente. L'art. 17, comma 1, del DPR n. 90 del 2010 fissa in 145 unità il contingente complessivo di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa. Il comma 4 della medesima disposizione prevede che le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Consigliere diplomatico, dal Capo della segreteria del Ministro, dal Segretario particolare del Ministro e dai capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, nonché la posizione del Portavoce e del Consigliere giuridico si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1.

La norma, approvata dalle Commissioni di merito, autorizza il Ministero della difesa, a decorrere dal 1° settembre 2023, ad incrementare di 20 unità di personale il contingente degli uffici di diretta collaborazione e a conferire un ulteriore incarico di responsabile dei medesimi uffici, al quale è corrisposto il trattamento economico omnicomprensivo determinato ai sensi dell'art. 19, comma 3, del DPR n. 90 del 2010. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 177.840 per il 2023 e di euro 533.519 annui a decorrere dal 2024 (comma 1). Ai relativi oneri, pari a euro 177.840 per il 2023 e pari a 533.519 annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della difesa relativo al bilancio 2023-2025 (comma 2).

L'emendamento approvato in sede referente, che ha introdotto la norma in esame, non è corredato di **prospetto riepilogativo** e di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma incrementa di 20 unità il contingente degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della difesa e di una unità l'incarico di responsabile dei medesimi uffici, autorizzando a tal fine la spesa di euro 177.840 per il 2023 e di euro 533.519 annui a decorrere dal 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della difesa relativo al bilancio 2023-2025. Al riguardo appare necessario che il Governo fornisca i dati e i parametri sottostanti la stima dei predetti oneri, al fine di poterne verificare la quantificazione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 7-ter fa fronte agli oneri derivanti dall'incremento, di 20 unità di personale, del contingente degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della difesa, pari a 177.840 euro per il 2023 e a 533.519 euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del medesimo Ministero, che reca le occorrenti disponibilità. Ciò posto, non si formulano osservazioni.

ARTICOLO 9, comma 3-bis

Chiamata diretta dei docenti universitari, anche stranieri, Missione 4, PNRR

La norma, introdotta durante l'esame in Commissione, prevede che entro il 31 dicembre 2025 le università statali e non statali direttamente impegnate nel rafforzamento e nella creazione di infrastrutture di ricerca o infrastrutture tecnologiche di innovazione possano procedere - nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente - alle chiamate di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 230/2005¹⁰, anche in deroga ai requisiti temporali di stabilità ivi previsti.

L'articolo 1, comma 9, della legge n. 230/2005 amplia le possibilità di chiamata diretta per la copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore nelle università a studiosi stabilmente impegnati presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati sul territorio italiano, in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario, che ricoprono da almeno un triennio presso istituzioni universitarie o di ricerca estere una posizione accademica equipollente a quella riportata in tabelle aggiornate dal MUR, nonché studiosi risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione.

La finalità della disposizione introdotta è quella di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per la Missione 4, «Istruzione e Ricerca» – Componente 2, «Dalla ricerca all'impresa» – Linea di investimento 3.1, «Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione» e di favorire l'apporto delle migliori professionalità accademiche e di ricerca nonché il rientro dei migliori studiosi dall'estero.

Dall'attuazione della norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di **prospetto riepilogativo** e di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma prevede che entro il 31 dicembre 2025, per le finalità previste alla Missione 4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza specificati nella norma, le università statali e non statali impegnate in infrastrutture di ricerca o infrastrutture tecnologiche di innovazione possano procedere, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, alla chiamata diretta (articolo 1, comma 9, della legge n. 230/2005), per la copertura di posti

¹⁰ Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari.

di professore ordinario e associato e di ricercatore nelle università, di studiosi impegnati presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati sul territorio italiano, e studiosi risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, anche in deroga ai requisiti temporali di stabilità ivi previsti.

Al riguardo, non si formulano osservazioni dal momento che la norma contiene una clausola di invarianza finanziaria e in considerazione del fatto che la chiamata diretta opera, per espressa disposizione della norma in parola, nell'ambito delle sole disponibilità di bilancio degli atenei e a valere sulle facoltà assunzionali consentite ai sensi della legislazione vigente.

ARTICOLI 9, comma 4-*bis*

Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università

Le norme autorizzano la rideterminazione, a decorrere dall'anno 2023, della dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all'articolo 10, comma 3, del DPCM 165/2020, relative all'indennità accessoria corrisposta al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università, in misura pari a euro 1.250.000.

Alla copertura dei relativi oneri, pari a euro 597.040,18 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

Le norme, introdotte durante l'esame in sede referente, non sono corredate di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame rideterminano, a decorrere dall'anno 2023, la dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all'articolo 10, comma 3, del DPCM 165/2020, relative all'indennità accessoria corrisposta al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università, in misura pari a euro 1.250.000 annui, con oneri pari a euro 597.040,18 a decorrere dall'anno 2023.

Al riguardo, preso atto che l'onere pare configurarsi come la differenza tra quanto previsto a legislazione vigente e quanto rideterminato a seguito delle disposizioni in esame, appare opportuno che siano forniti dati ed elementi di valutazione idonei a confermare l'importo degli oneri previsti a decorrere dall'esercizio 2023.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4-*bis* dell'articolo 9 fa fronte agli oneri derivanti dall'incremento delle risorse destinate agli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca, pari a 597.040,18 euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del medesimo Ministero, che reca le occorrenti disponibilità. Ciò posto, non si formulano osservazioni.

ARTICOLO 13, comma 1-*bis*

Collegio dei revisori dei conti dell'ISPRA

Le norme apportano modifiche all'articolo 17, comma 35-*octies*, del decreto-legge n. 78 del 2009. Tale norma, tra l'altro, prevede che, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate al funzionamento degli organi collegiali, il collegio dei revisori dei conti dell'ISPRA sia formato da tre componenti effettivi e due supplenti con comprovata esperienza in materia contabile amministrativa. Uno dei componenti effettivi è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti del medesimo Ministero.

Le modifiche stabiliscono che il collegio abbia un unico componente supplente in luogo di due. Le modifiche stabiliscono, altresì, che uno dei componenti effettivi, con funzioni di presidente, sia scelto tra i magistrati contabili; mentre un altro sia scelto tra i dirigenti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e collocato fuori ruolo per la durata del mandato, con contestuale indisponibilità di un numero di posti di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario presso il medesimo Ministero. Si stabilisce che il decreto ministeriale di nomina del nuovo collegio dei revisori dell'ISPRA, in sostituzione di quello attualmente in carica, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Si rammenta che l'attuale collegio dei revisori è stato nominato con il decreto del Ministro della transizione ecologica n. 193 del 17 maggio 2022. Nel decreto è stabilito che i compensi spettanti ai membri del collegio

sono stabiliti, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto 28 novembre 2014, n. 285, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tale decreto fissa un compenso per i componenti del collegio dei revisori di 15.332 euro.

L'emendamento, approvato nel corso dell'esame in sede referente, non è corredato di **prospetto riepilogativo** e di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme definiscono nuovi requisiti che devono essere posseduti dai membri effettivi del collegio dei revisori dell'ISPRA, il cui numero complessivo rimane invariato, e dispongono la nomina di un nuovo collegio che dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale appare necessaria una conferma da parte del Governo, che la cessazione *ex lege* del collegio dei revisori uscente determini anche la cessazione dell'obbligo di corrispondere ai suoi componenti i compensi professionali per il residuo periodo teorico di durata in carica.

ARTICOLO 14, commi 2-bis e 2-ter

Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del *made in Italy*

Le norme stabiliscono che le risorse destinate agli uffici di diretta collaborazione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* sono incrementate di euro 1.065.831 annui a decorrere dall'anno 2023. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy* relativo al bilancio triennale 2023-2025

L'emendamento, approvato nel corso dell'esame in sede referente, non è corredato di **prospetto riepilogativo** e di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame incrementano di 1.065.831 euro annui a decorrere dall'anno 2023 le risorse destinate agli uffici di diretta collaborazione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che l'onere derivante dalla norma è limitato alla spesa autorizzata.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2-*ter* dell'articolo 14 fa fronte agli oneri derivanti dall'incremento delle risorse destinate agli uffici di diretta collaborazione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, pari a 1.065.831 euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del medesimo Ministero, che reca le occorrenti disponibilità. Ciò posto, non si formulano osservazioni.

ARTICOLO 14, comma 4-*bis*

Uffici di diretta collaborazione del Ministero della salute

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4-*bis* dell'articolo 14 fa fronte agli oneri derivanti dall'incremento di 20 unità del contingente addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministero della salute, pari a 200.000 euro per l'anno 2023 e a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero della salute, che reca le occorrenti disponibilità. Ciò posto, non si formulano osservazioni.

ARTICOLO 14, comma 6-*bis*

Compiti della Struttura di missione di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016

Le norme integrano la disciplina relativa alla Struttura di missione di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, istituita nell'ambito del Ministero dell'interno e diretta da un prefetto, che svolge, in forma integrata e coordinata, tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 che hanno riguardato i territori di alcuni comuni dell'Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

In particolare, si stabilisce che alla citata Struttura è attribuito anche lo svolgimento delle attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti aventi a oggetto lavori, servizi e forniture connessi all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026.

Con decreto del Ministro dell'interno è definita, nei limiti delle risorse finanziarie previste dalla disposizione in esame, la composizione della Struttura che assume la denominazione di «Struttura per la prevenzione antimafia», e sono individuate le aliquote di personale delle amministrazioni pubbliche di cui la stessa può avvalersi, nel limite massimo complessivo di 80 unità di livello non dirigenziale, con oneri relativi al trattamento accessorio a carico del Ministero dell'interno.

Tale personale è collocato fuori ruolo o in posizione di comando o distacco secondo i rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Si applica l'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo n. 165 del 2001¹¹.

Per le infrastrutture e gli insediamenti prioritari connessi all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026 si applicano altresì le procedure e le modalità previste per la programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche¹². Per le finalità di cui alla norma in esame è autorizzata la spesa di euro 165.000 per l'anno 2023 e di euro 1.052.000 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'interno relativo al bilancio triennale 2023-2025.

Si prevede, inoltre, che il direttore della Struttura, quando accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, esercita le funzioni e i compiti attribuiti al prefetto ai sensi dell'articolo 94-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che tratta delle misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili, appunto, in caso di agevolazione occasionale. Le funzioni sono svolte

¹¹ L'art. 70, co. 12, del decreto legislativo n. 165 del 2001 recita: "In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare l'utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale (...)".

¹² Di cui all'articolo 39, comma 9, del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36): "Il monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa è attuato da un Comitato di coordinamento istituito presso il Ministero dell'interno, secondo procedure approvate con delibera CIPESS, su proposta del medesimo Comitato di coordinamento. Si applicano, altresì, le modalità e le procedure di monitoraggio finanziario di cui all'articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114."

avvalendosi, d'intesa con il prefetto territorialmente competente, del gruppo interforze istituito presso la prefettura competente per il luogo della sede legale o di residenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'emendamento, approvato nel corso dell'esame in sede referente, non è corredato di **prospetto riepilogativo** e di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che norme ampliano le competenze della Struttura di missione, di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, che svolge le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, in relazione agli interventi per la ricostruzione nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, stabilendo che questa svolga le medesime attività anche con riferimento ai lavori, servizi e forniture connessi all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026. Le norme stabiliscono, altresì, che con decreto del Ministro dell'interno sia definita, nei limiti delle risorse finanziarie previste dalle norme medesime, la composizione della Struttura e siano individuate le unità di personale delle amministrazioni pubbliche di cui la stessa può avvalersi, nel limite massimo complessivo di 80 unità di livello non dirigenziale, con oneri relativi al trattamento accessorio a carico del Ministero dell'interno. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 165.000 per l'anno 2023 e di euro 1.052.000 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

A tale riguardo appare necessario che il Governo fornisca le ipotesi ed i dati sottostanti la quantificazione proposta, al fine di consentire la verifica della congruità degli oneri stimati, sia per quanto riguarda gli oneri di personale, sia per quanto concerne l'eventuale incremento degli oneri di funzionamento della struttura di missione.

Quanto all'utilizzo di personale in posizione di comando, distacco e fuori ruolo da parte della Struttura, attesa la consistenza di tale contingente costituito da 80 unità, appare opportuno che il Governo chiarisca se tale impiego sia suscettibile di inficiare, anche parzialmente, lo svolgimento dell'attività amministrativa svolta in via ordinaria dagli enti che cedono personale, con eventuali conseguenze di ordine finanziario.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 6-*bis* dell'articolo 14 provvede agli oneri derivanti dai nuovi compiti assegnati alla Struttura di missione di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, in tema di prevenzione e contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici, pari a 165.000 euro per il 2023 e a 1.052.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell'interno, che reca le occorrenti disponibilità. Ciò posto, non si formulano osservazioni.

ARTICOLO 15, comma 4-*bis*

Scorrimento di graduatoria concorsuale per assunzioni di Agenti della Polizia di Stato

La norma, approvata dalle Commissioni di merito, autorizza a decorrere dal 2023, lo scorrimento, fino al suo esaurimento, della graduatoria degli idonei non vincitori del concorso, indetto con decreto del Capo della Polizia –Direttore generale della pubblica sicurezza del 16 maggio 2022, per l'assunzione di 1.381 allievi agenti della Polizia di Stato. Ai relativi oneri si provvede nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per il 2023 (comma 4-*bis*).

L'emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di **prospetto riepilogativo** e di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma autorizza, a decorrere dal 2023, lo scorrimento fino al suo esaurimento, della graduatoria degli idonei non vincitori di uno specifico concorso indetto nel 2022, per l'assunzione di 1.381 allievi agenti della Polizia di Stato, provvedendo alla copertura dei relativi oneri a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per il 2023. Al riguardo si evidenzia che la norma non indica l'ammontare degli oneri derivanti dalla stessa né appaiono desumibili dal testo della disposizione elementi che consentano di ricostruirne in via anche approssimativa l'importo. In proposito, appare pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.

ARTICOLO 15, comma 22

Disposizioni per il potenziamento e la rideterminazione degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Guardia di finanza e disposizioni in materia di personale appartenente alla Polizia di Stato e alla Polizia penitenziaria

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 22 dell'articolo 15, modificato nel corso dell'esame in sede referente al fine di incrementare, a decorrere dal 1° gennaio 2024, di una unità con qualifica di dirigente generale il contingente di personale che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad assumere ai sensi del precedente comma 19, provvede alla copertura degli oneri derivanti dal potenziamento e dalla rideterminazione degli organici della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dei precedenti commi da 1 a 21.

A tali oneri, pari a euro 27.304.639 per l'anno 2023, a euro 74.504.570 per l'anno 2024, a euro 81.882.076 per l'anno 2025, a euro 100.445.933 per l'anno 2026, a euro 108.320.385 per l'anno 2027, a euro 114.637.183 per l'anno 2028, a euro 117.213.248 per l'anno 2029, a euro 117.736.427 per l'anno 2030, a euro 119.508.830 per l'anno 2031, a euro 121.354.167 per l'anno 2032, a euro 121.698.541 per l'anno 2033, a euro 121.909.820 per l'anno 2034, a euro 121.840.443 per l'anno 2035, a euro 122.968.680 per l'anno 2036, a euro 123.256.186 per l'anno 2037, a euro 123.353.457 per l'anno 2038, a euro 123.206.633 per l'anno 2039, a euro 123.489.568 per l'anno 2040, a 124.100.556 per l'anno 2041, a euro 124.111.137, a decorrere dal 2042, tramite le seguenti modalità:

- quanto a euro 81.391 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-*bis*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77
- per la restante parte, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 662, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

In merito alla prima modalità di copertura, si rappresenta che il comma 4-*bis* dell'articolo 7 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per il potenziamento delle esigenze operative del Dipartimento della protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Al riguardo, appare opportuna una conferma da parte del Governo in merito all'effettiva disponibilità delle risorse individuate a copertura nonché in merito al fatto che il loro utilizzo non pregiudichi il raggiungimento delle finalità cui sono preordinate a legislazione vigente.

In merito alla seconda modalità di copertura, si ricorda che l'articolo 1, comma 662, della legge di bilancio per il 2023 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per le assunzioni in deroga di personale delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco¹³. Considerato che la copertura finanziaria in esame non è stata oggetto di modifica nel corso dell'esame in sede referente, non si hanno osservazioni da formulare alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo nella seduta della Commissione bilancio della Camera dei deputati del 31 maggio circa l'effettiva disponibilità delle predette risorse anche per gli esercizi finanziari successivi a quello in corso.

ARTICOLO 17-*bis*

Tutela del personale appartenente ai corpi e servizi di polizia locale e ai corpi forestali della regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome

Le norme modificano l'articolo 19, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, che tratta della sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle polizie locali da effettuare, tendenzialmente nei comuni capoluogo di provincia, nonché quelli con popolazione superiore ai centomila abitanti. La vigente formulazione dell'articolo prevede che con decreto del Ministro dell'interno sono definiti i criteri per consentire la sperimentazione in comuni diversi da quelli sopra citati. Le modifiche proposte eliminano il riferimento al decreto del Ministro dell'interno e definiscono l'insieme dei requisiti che i comuni devono possedere per procedere nella sperimentazione ossia:

- popolazione tra i 20.000 ed i 99.999 abitanti;

¹³ Tale fondo, con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2023, di 95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di 117.151.088 euro per l'anno 2026, di 117.206.959 euro per l'anno 2027, di 121.459.388 euro per l'anno 2028, di 122.284.002 euro per l'anno 2029, di 122.286.410 euro per l'anno 2030, di 122.836.497 euro per l'anno 2031, di 123.523.497 euro per l'anno 2032 e di 125.797.593 euro annui a decorrere dall'anno 2033, è iscritto sul capitolo 3068 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

- aver istituito l'armeria del Corpo o Servizio di polizia locale, ovvero, nel caso in cui le armi da custodire, comprese quelle ad impulso elettrico, siano in numero non superiore a quindici, custodia delle stesse in appositi armadi metallici.

Le norme, poi, danno facoltà ai Corpi forestali della regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano di dotare il proprio personale di strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di capsaicina. Tali strumenti possono essere portati senza licenza durante il servizio e non possono essere impiegati sull'uomo.

L'emendamento, approvato nel corso dell'esame in sede referente, non è corredato di **prospetto riepilogativo** e di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che norme ampliano il novero degli enti locali i cui corpi di polizia possono partecipare alla sperimentazione di armi ad impulsi elettrici e consentono l'uso di strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di capsaicina ai Corpi forestali della regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Non si hanno osservazioni da formulare, considerato che gli eventuali oneri derivanti dalle norme in esame restano a carico degli enti territoriali che decidano di avvalersene e che tali enti sono tenuti al rispetto dei vincoli di finanza pubblica che su di essi gravano ai sensi della legislazione vigente.

ARTICOLO 18, comma 4-*bis*

Fondo per l'avvio di opere indifferibili

Le norme modificano l'articolo 1, comma 375, della legge n. 197 del 2022, relativo alle priorità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili previste per gli interventi finanziati con risorse statali o europee, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022¹⁴.

Le modifiche prevedono che:

- gli interventi finanziati con risorse statali per i quali si applicano gli obblighi e le condizionalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza possano accedere alla

¹⁴ Istituito per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzi utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto e sino al 31 dicembre 2022 che siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal regolamento (UE) 2021/241.

procedura ordinaria relativa al secondo semestre 2023 anche per procedure di affidamento dei lavori avviate nel primo semestre 2023;

- siano ricompresi, limitatamente al secondo semestre, gli interventi beneficiari della preassegnazione per l'anno 2022 o per i quali sia stata presentata domanda di accesso al predetto Fondo nell'anno 2022, le cui procedure di affidamento dei lavori siano state avviate dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, nonché gli interventi per i quali sia stata presentata domanda di accesso al Fondo nel primo semestre 2023, le cui procedure di affidamento dei lavori siano state avviate dal 1° gennaio al 30 giugno 2023, e con riferimento ai quali non risulta perfezionata la procedura prevista per l'assegnazione definitiva delle risorse del Fondo.

Le norme, introdotte durante l'esame in sede referente, non sono corredate di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente le disposizioni in esame modificano l'articolo 1, comma 375, della legge n. 197 del 2022, relativo alle priorità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili previste per gli interventi finanziati con risorse statali o europee. Al riguardo non vi sono osservazioni da formulare, giacché tali modifiche intervengono nell'ambito di risorse già disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 18, comma 4-*quater*

Interventi contro il rischio idrogeologico e idraulico nella regione Calabria

Normativa vigente. La legge di bilancio per il 2023, al comma 697 dell'articolo 1, allo scopo di sostenere gli interventi per spese in conto capitale della regione Calabria volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico, ha assegnato alla regione Calabria 50 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024, 170 milioni di euro per l'anno 2025 e 120 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027. Tale assegnazione è considerata nell'ambito della programmazione complessiva delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, ed è compresa nel Piano sviluppo e coesione della regione Calabria.

Alla disposizione non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

La norma, approvata dalle Commissioni di merito, interviene sull'assegnazione di risorse disposta in favore della regione Calabria. In particolare, fermi restando l'importo e lo sviluppo temporale delle risorse finalizzate al contenimento del rischio idrogeologico, essa dispone che l'assegnazione non avvenga più *a valere sul* Fondo sviluppo e coesione (FSC)

bensì *mediante corrispondente riduzione* del Fondo stesso. Correlativamente, si specifica che la riduzione del FSC è in prededuzione della quota da attribuire alla regione Calabria.

L'emendamento che ha introdotto la norma in esame, approvato in sede referente, non è corredato di **prospetto riepilogativo** e di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma interviene sulle risorse che la legge di bilancio per il 2023 ha destinato (comma 697 dell'articolo 1), alla regione Calabria allo scopo di sostenere gli interventi volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico. In particolare, mentre la legge di bilancio aveva posto tali risorse a valere sul Fondo sviluppo e coesione (FSC), in particolare nell'ambito del Piano sviluppo e coesione della regione Calabria, la norma ora introdotta specifica invece che all'assegnazione di tali risorse si provvede mediante corrispondente riduzione del FSC, in prededuzione della quota da attribuire alla regione Calabria. La norma ha dunque l'effetto di attuare gli interventi in parola, a parità di risorse assegnate, di finalità, di sviluppo temporale e di soggetto beneficiario, non più nell'ambito delle procedure del FSC bensì attraverso l'istituzione di un'apposita autorizzazione di spesa. In proposito, non si formulano osservazioni tenuto conto che la norma interviene su risorse comunque destinate a spesa.

ARTICOLO 19, comma 5-bis

Istituzione del docente delegato presso le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e le università

La norma, inserendo il comma 5-bis all'articolo 19, prevede che le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e le università, nell'ambito della propria autonomia, istituiscono un docente delegato, rispettivamente dal direttore e dal rettore, con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione, nonché di sostegno ad azioni specifiche per promuovere l'inclusione degli studenti, ivi comprese l'attivazione o il potenziamento di servizi di supporto al benessere psicologico nell'ambito dell'istituzione o dell'ateneo. L'incarico viene conferito a personale già in servizio presso le Istituzioni di cui al primo periodo, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle medesime.

L'emendamento, approvato nel corso dell'esame in sede referente, non è corredato di **prospetto riepilogativo** e di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame prevede che le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e le università, nell'ambito della propria autonomia, conferiscano l'incarico di docente delegato a personale già in servizio presso le predette Istituzioni. Al riguardo non si formulano osservazioni, attesa la clausola di invarianza finanziaria che correda la disposizione in esame.

ARTICOLO 20, commi 2-bis – 2-sexies e 3-bis – 3-decies

Disposizioni per il potenziamento e la funzionalità del Ministero dell'economia e delle finanze

La norma, approvata dalle Commissioni di merito, istituisce il Dipartimento della giustizia tributaria nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, deputato allo svolgimento delle attività individuate nell'articolo 24, comma 1, lettera d-*bis*) (introdotta dalla norma in esame), del d.lgs. n. 300 del 1999. Il Dipartimento della giustizia tributaria è articolato in una direzione generale, due direzioni centrali, una posizione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca e diciotto uffici dirigenziali non generali, nonché 124 uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria, di cui 35 di livello dirigenziale non generale e 89 di livello non dirigenziale. La dotazione organica dirigenziale del Dipartimento è composta da quattro posti funzione dirigenziale di livello generale, di cui un Capo del Dipartimento, nonché da cinquantacinque posti funzione dirigenziale di livello non generale, di cui diciotto presso gli uffici centrali, due a supporto del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e trentacinque presso gli uffici territoriali con corrispondente riduzione dei posti funzione di un dirigente di livello generale e di quarantasei dirigenti di livello non generale del Dipartimento delle finanze. Il contingente del personale non dirigenziale è determinato in 120 unità di personale amministrativo degli uffici centrali del Dipartimento, di cui 83 unità di area funzionari, 31 unità di area assistenti e 6 unità di area operatori, nonché in 2.276 unità di personale amministrativo degli uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria, incluse le 72 unità di personale amministrativo a supporto del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Al fine di garantire l'iniziale funzionamento del Dipartimento della giustizia tributaria, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla nomina del Capo del Dipartimento della giustizia tributaria che si avvale degli uffici dirigenziali di livello generale e non generale della Direzione della giustizia tributaria, degli uffici di segreteria delle Corti

di giustizia tributaria di primo e secondo grado del Dipartimento delle finanze, nonché, sulla base di apposita intesa, delle attività svolte dagli uffici della Direzione del sistema informativo della fiscalità del Dipartimento delle finanze, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di riorganizzazione del Ministero.

Ai maggiori oneri pari a 165.756 euro per l'anno 2023 e a 2.386.222 euro a decorrere dal l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Si prevede, inoltre, un incremento dell'indennità di amministrazione a favore del personale, incluso quello dirigenziale non generale, che presta servizio presso gli uffici centrali del MEF e presso le ragionerie territoriali e gli uffici centrali di bilancio, che svolge determinate funzioni. A tal fine il limite di spesa previsto dal comma 685 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 è incrementata di 2 milioni di euro a decorrere dal 2023 e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11-bis, comma 4 del DL n. 4 del 2022 è incrementata di 300.000 euro a decorrere dal 2023. Si dispone altresì che il Ministero dell'economia e delle finanze sia autorizzato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nel rispetto della dotazione organica vigente, ad assumere con contratto a tempo indeterminato 20 funzionari, mediante concorso pubblico in possesso di alta specializzazione (dottorato o master di secondo livello), in vista dello svolgimento da parte del Dipartimento del Tesoro delle attività connesse alla Presidenza italiana del G7-2024 e ai negoziati europei e internazionali. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.018.724 a decorrere dall'anno 2024 per gli oneri assunzionali, nonché la spesa di euro 350.937 per l'anno 2023, di cui euro 300.000 per la gestione della procedura concorsuale prevista al medesimo comma ed euro 50.937 per gli oneri di funzionamento e di euro 10.188 per gli stessi oneri di funzionamento a decorrere dall'anno 2024. Ai suddetti oneri, pari complessivamente a euro 2.650.937 per l'anno 2023 ed euro 3.328.912 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nel l'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

L'emendamento approvato in sede referente, che ha introdotto la norma in esame, non è corredato di **prospetto riepilogativo**.

La **relazione tecnica** relativa all'emendamento che introdotto la norma in esame, con riferimento all'istituzione del Dipartimento della giustizia tributaria, afferma che la quantificazione degli oneri di spesa è stata determinata in considerazione del trasferimento di competenze e processi lavorativi, oggi attribuiti al Dipartimento delle finanze (DF). In particolare, dal DF sono trasferite le attività svolte dalla Direzione della giustizia tributaria. Inclusive le nuove competenze previste dalla legge di riforma n. 130/2022, in materia di gestione giuridica ed economica della magistratura tributaria, e dagli Uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado presenti sul territorio nazionale.

Il Dipartimento della giustizia tributaria, nella sua fase di iniziale funzionamento, è così composto:

- n. 1 Direttore generale;
- n. 3 Dirigenti generali;
- n. 18 Dirigenti di II fascia presso gli uffici centrali;
- n. 35 Dirigenti di II fascia presso le Corti di giustizia tributaria;
- n. 120 unità di personale non dirigenziale presso gli uffici centrali del Dipartimento, di cui 83 unità di area funzionari, 31 unità di area assistenti e 6 unità di area operatori;
- n. 2.204 unità di personale non dirigenziale presso gli uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria, come individuati nella tabella C allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 settembre 2015.

La RT precisa che tuttavia il contingente di personale dirigenziale e non dirigenziale assegnato al nuovo Dipartimento tiene conto anche delle attuali 2 unità dirigenziali di seconda fascia e 72 unità di personale amministrativo a supporto del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Il funzionamento del Dipartimento richiede un assetto organizzativo che, rispetto a quello attuale della Direzione della giustizia tributaria e degli uffici territoriali delle Corti di giustizia tributaria, comporta un incremento di spesa annuale a regime, a decorrere dall'anno 2024, riferibile ai seguenti costi individuati nella successiva tabella:

Unità dirigenziali aggiuntive di prima e seconda fascia	Costo unitario	Maggiore onere totale
n. 1 Direttore Generale	331.510,48	331.510,48
n. 2 Dirigenti generali	263.235,72	526.471,44
n. 9 Dirigenti di II fascia per gli Uffici centrali	169.804,35	1.528.239,15
	Totale maggiori oneri	2.386.221,07

La RT afferma che con riguardo all'anno 2023, tenuto conto che in fase di prima attuazione il Dipartimento della giustizia tributaria si avvarrà degli uffici dirigenziali di livello generale e non generale presenti nella Direzione della giustizia tributaria e negli uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria, il maggior onere di spesa da sostenere è quello relativo agli

emolumenti del nuovo Direttore Generale prevedibilmente a decorrere dal mese di luglio 2023, stimabile in 165.756 euro.

Con riferimento all'assunzione di 20 funzionari mediante concorso pubblico, la RT afferma che per la quantificazione degli oneri assunzionali è stata valorizzata la seguente retribuzione pro capite (decorrenza assunzioni: 1° gennaio 2024 considerati i necessari tempi tecnici di espletamento del concorso pubblico):

Stipendi o CCNL 2019- 2021	IVC 2022- 2024	Tredicesi ma	Indennità di amministratio ne	Totale fondamenta le lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38%	Totale fondamenta le lordo Stato	Trattamen to economic o accessorio (lordo Stato)	Retribuzion e pro capite totale (fondamenta le e accessorio lordo Stato)	UNITA' AUTORIZZA TE	Onere complessiv o (a regime dal 2024)	
Funziona ri	23.501,9 3	117,4 8	1.968,28	5.097,64	30.685,33	11.777,0 3	42.462,36	8.473,82	50.936,18	20	1.018.723, 60

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la diposizione in esame prevede, fra l'altro, l'istituzione del Dipartimento della giustizia tributaria presso il MEF nonché l'autorizzazione al medesimo Ministero di procedere all'assunzione di 20 funzionari mediante concorso pubblico. In proposito, non si formulano osservazioni alla luce degli elementi forniti dalla relazione tecnica riguardo alla congruità dei limiti di spesa previsti dalle norme in esame.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2-*sexies* dell'articolo 20 prevede agli oneri derivanti dall'istituzione del Dipartimento della giustizia tributaria presso il Ministero dell'economia e delle finanze, pari a 165.756 euro per l'anno 2023 e a 2.386.222 euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del medesimo Ministero, che reca le occorrenti disponibilità anche considerando l'ulteriore riduzione operata dal comma 3-*decies* del medesimo articolo 20. Ciò posto, non si formulano osservazioni.

Si fa inoltre presente che il comma 3-*decies* dell'articolo 20 fa fronte agli oneri derivanti dalle seguenti misure:

- l'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 685, secondo periodo, della legge n. 205 del 2017, destinata alla maggiorazione dell'indennità di amministrazione o

della retribuzione di posizione di parte variabile del personale operante presso gli uffici centrali dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, incaricato della verifica della conformità economico-finanziaria dei provvedimenti normativi, disposto dal comma 3-*ter* del medesimo articolo 20 in misura pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2023;

- l'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11-*bis*, comma 4, del decreto-legge n. 4 del 2022, destinata alla maggiorazione dell'indennità di amministrazione del personale operante presso gli uffici interessati del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nonché presso le Ragionerie territoriali dello Stato e gli uffici centrali di bilancio, per lo svolgimento delle relative funzioni istituzionali, disposto dal comma 3-*quater* in misura pari a 300.000 euro annui a decorrere dal 2023;

- l'assunzione con contratto a tempo indeterminato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di 20 unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari, in relazione a specifiche esigenze connesse alla Presidenza italiana del G7 nell'anno 2024, per cui l'articolo 3-*novies* autorizza la spesa di 350.937 euro per l'anno 2023 e di 1.028.912 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Ai predetti oneri, complessivamente pari a 2.650.937 euro per l'anno 2023 e a 3.328.912 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che reca le occorrenti disponibilità anche considerando l'ulteriore riduzione operata dal comma 2-*sexies* dell'articolo 20. Ciò posto, non si formulano osservazioni.

ARTICOLO 22, commi 7-*bis* – 7-*septies*

Disposizioni per il potenziamento del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri

Le norme, approvate dalle Commissioni di merito, prevedono la soppressione della Struttura di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri¹⁵ con il compito

¹⁵ Si ricorda che la citata Struttura di missione è stata istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2006 e da ultimo confermata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2023.

di attivare tutte le possibili azioni dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso europeo e a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure di infrazione. Le funzioni della predetta Struttura sono attribuite al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri a far data dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di attuazione della norma in esame (comma 7-bis).

A tal fine le norme dispongono il potenziamento del citato Dipartimento per le politiche europee prevedendo quanto segue.

- L'istituzione di un ulteriore ufficio dirigenziale di livello generale due ulteriori uffici di livello dirigenziale non generale, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Gli incarichi dirigenziali relativi agli uffici di cui al primo periodo possono essere conferiti, in sede di prima applicazione e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2026, in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165/2001.

A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 253.572 per l'anno 2023 e di euro 608.572 a decorrere dall'anno 2024 a valere sulle risorse di cui al comma 7-septies (comma 7-ter).

- Assegnazione di un ulteriore contingente di trenta unità di personale non dirigenziale, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri, proveniente da pubbliche amministrazioni, prioritariamente da Ministeri che è collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto. Tale contingente di personale è composto da venti unità equiparate alla categoria A e da dieci unità equiparate alla categoria B del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La disposizione esclude dall'assegnazione il personale del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Inoltre, si prevede che all'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.

A tal fine è autorizzata la spesa massima di euro 422.320 per l'anno 2023 e di euro 1.013.567 a decorrere dall'anno 2024, a valere sulle risorse di cui al comma 7-septies (comma 7-quater).

- Assegnazione del contingente di esperti¹⁶ già attribuito alla Struttura di missione. La norma stabilisce che con il decreto di nomina per ciascun componente è, altresì, determinato il trattamento economico, in base alla fascia professionale di appartenenza e tenuto conto delle competenze e delle responsabilità, nel limite massimo annuo di euro 75.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico e nel limite di spesa complessivo annuo

¹⁶ Nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

di euro 530.800 a decorrere dal 2024, a valere sulle risorse di cui al comma 7 – septies. (comma 7-quinquies).

Le norme prevedono che in sede di prima applicazione, il personale non dirigenziale in servizio presso la Struttura di missione sulla base di provvedimenti di comando, di fuori ruolo o di altro analogo provvedimento adottato secondo i rispettivi ordinamenti, si intende assegnato senza soluzione di continuità agli Uffici istituendi presso Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, salvo diversa comunicazione alle amministrazioni di provenienza dal parte del citato Dipartimento. Inoltre, gli incarichi di esperti già conferiti presso la citata Struttura di missione si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza (comma 7-sexies).

Agli oneri derivanti dai commi 7-ter, 7-quater e 7-quinquies, quantificati in complessivi euro 1.335.764 per l'anno 2023 e in euro 2.995.990 a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

- a) per l'anno 2023, mediante utilizzo delle risorse assegnate alla Struttura di missione a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- b) a decorrere dall'anno 2024, quanto ad euro 1.332.683 mediante utilizzo delle risorse assegnate alla Struttura di missione a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e quanto ad euro 1.663.307 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190/2014;

Conseguentemente, le norme sostituiscono gli Allegati 1 e 2 relativi alle dotazioni organiche e alle assunzioni al fine di tenere conto delle modifiche introdotte dalle norme in esame.

Nella tabella che segue sono sintetizzati i limiti di spesa riferiti ai commi 7-ter – 7-quinquies e gli oneri complessivi quantificati:

(Euro)

Norme	2023	2024
3 Unità dirigenziali (comma 7-ter)	253.572	608.572
30 unità di personale (comma 7-quater)	422.320	1.013.567
Contingente di esperti (comma 7-quinquies)	221.167	530.800
Passaggio del personale (comma 7-sexies)	438.705	843.051
Totale oneri	1.335.764	2.995.990

Rielaborazione su dati RT e norme.

L'emendamento approvato in sede referente, che ha introdotto la norma in esame, non è corredato di **prospetto riepilogativo**.

La **relazione tecnica** relativa all'emendamento che introdotto la norma in esame, quantifica gli oneri derivanti dalle norme in esame in complessivi euro 1.335.764 per l'anno 2023 e in euro 2.995.991 a decorrere dall'anno 2024.

La RT precisa che gli oneri sono quantificati assumendo l'ipotesi che il conferimento degli incarichi dirigenziali non avvenga prima del 1° agosto 2023 e considerando gli stessi parametri utilizzati per la quantificazione del comma 7 dell'articolo 22 del provvedimento in esame.

Con riferimento alle singole disposizioni la RT quantifica i seguenti oneri.

- Istituzione di un ulteriore ufficio dirigenziale di livello generale due ulteriori uffici di livello dirigenziale non generale, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 7- ter).

La RT quantifica 253.571,9 Euro per l'anno 2023 e 608.572,5 a decorrere dal 2024, come esposto nella seguente tabella:

Assunzioni	Trattamento pro-capite totale (Lordo Stato)	Unità autorizzate	<i>(euro)</i>	
			Oneri retributivi a regime dal 2024	Oneri retributivi anno 2023 (rateo 5 mesi)
Dir. I Fascia	301.144,35	1	301.144,4	125.476,8
Dir. II fascia	153.714,09	2	307.428,2	128.095,1
Totale			608.572,5	253.571,9

La RT precisa che per la quantificazione degli oneri per l'anno 2023 è stata.

- Assegnazione di un contingente di trenta unità di personale non dirigenziale, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri, proveniente da pubbliche amministrazioni, prioritariamente da Ministeri che è collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto (7-*quater*).

La RT quantifica una maggiore spesa pari a euro 422.320 per l'anno 2023 e di euro 1.013.567 a decorrere dall'anno 2024 considerando il contingente di venti unità (di cui tre non appartenenti al comparto Ministeri) equiparate alla categoria A del C.C.N.L. della Presidenza del Consiglio dei ministri e da dieci unità (di cui tre non appartenenti al comparto Ministeri) equiparate alla categoria B.

- Assegnazione del contingente di esperti già attribuito alla Struttura di missione (7-*quinquies*). La RT specifica che dal punto di vista finanziario il d.P.C.M. 20 gennaio 2023 prevede per il conferimento degli incarichi agli esperti un limite di spesa annuo pari ad euro 398.100, compresi degli oneri a carico dell'Amministrazione. Attualmente, sono stati conferiti 9 incarichi di durata annuale, con un impegno di spesa complessiva pari ad euro 364.925.

La RT stima gli oneri riferiti al personale della sopprimenda Struttura di missione, assegnati senza soluzione di continuità agli uffici del DIPE di nuova istituzione, che continua ad essere impiegato presso i nuovi uffici del DIPE in 438. 705,00 euro per il 2023 e in 843 .051,06 a decorrere dal 2024. La RT espone una tabella, cui si rinvia, nella quale sono indicati gli oneri annuali stimati per il personale e per gli esperti della citata Struttura di missione pari complessivamente a 1.332.683,42 Euro.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme prevedono la soppressione della Struttura di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con il compito di attivare tutte le possibili azioni dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso europeo e a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure di infrazione. Le funzioni della predetta Struttura sono attribuite al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri a far data dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sarà data attuazione alla norma in esame. A tale fine si prevede il potenziamento del citato Dipartimento per le politiche europee attraverso:

- l'istituzione di un ulteriore ufficio dirigenziale di livello generale, due ulteriori uffici di livello dirigenziale non generale, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri, autorizzando, a tal fine, la spesa di euro 253.572 per l'anno 2023 e di euro 608.572 a decorrere dall'anno 2024;
- l'assegnazione di un ulteriore contingente di trenta unità di personale non dirigenziale, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri, autorizzando, a tal fine, la spesa massima di euro 422.320 per l'anno 2023 e di euro 1.013.567 a decorrere dall'anno 2024;
- l'assegnazione del contingente di esperti già attribuito alla Struttura di missione nel limite di spesa complessivo annuo di euro 530.800.

Gli oneri derivanti dalle predette disposizioni sono quantificati in complessivi euro 1.335.764 per l'anno 2023 e in euro 2.995.990 a decorrere dall'anno 2024.

Ciò posto, non si hanno osservazioni da formulare in merito ai costi del personale alla luce dei dati e delle ipotesi adottate dalla RT che risultano coerenti con il procedimento di stima utilizzato in norme analoghe nel provvedimento in esame. Tuttavia con riguardo all'incremento

della dotazione organica per il personale dirigenziale (pari a 3 unità complessive) si evidenzia che la RT non quantifica oneri per le procedure concorsuali. Dal momento che tale tipologia di oneri è stata quantificata in relazione all'articolo 1, comma 13, lettera *a*), del decreto in esame per l'espletamento delle procedure concorsuali da parte della Presidenza del Consiglio, sarebbe utile una conferma che anche le assunzioni previste dalla norma in argomento possano essere ricondotte nell'ambito della citata autorizzazione di spesa.

In merito alla mancata quantificazione degli oneri di funzionamento dei nuovi uffici presso il Dipartimento delle politiche europee andrebbe acquisita una conferma circa il trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali attinenti alla sopprimenda Struttura di missione e che tali risorse siano adeguate per garantire l'operatività dei nuovi uffici.

Peraltro andrebbe valutata l'opportunità di coordinare la copertura prevista nel presente articolo, al comma *7-septies*, con quella complessiva prevista con riferimento alla Tabella B richiamata dall'articolo 1, comma 13, del provvedimento in esame posto che la medesima Tabella, nella parte relativa alla Presidenza del Consiglio, viene modificata per effetto dell'articolo in esame evidenziando un incremento di uffici dirigenziali generali (1) e non generali (2).

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma *7-septies* dell'articolo 22 fa fronte agli oneri derivanti dall'attribuzione al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri delle funzioni in materia di prevenzione del contenzioso comunitario in precedenza svolte dalla Struttura di missione all'uopo istituita, di cui ai commi da *7-ter* a *7-quinquies*, quantificati complessivamente in 897.059 euro per l'anno 2023 e in 2.152.940 euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante le seguenti modalità:

- in riferimento all'anno 2023 e nella misura di 1.332.683 euro annui a decorrere dal 2024, mediante utilizzo delle risorse già assegnate alla predetta Struttura di missione a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

- quanto a 820.257 euro annui a decorrere dal 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014¹⁷.

In merito alla prima modalità di copertura finanziaria, non si hanno osservazioni da formulare, atteso che le risorse ivi previste, come risulta dalla relazione tecnica riferita alla proposta emendativa approvata nel corso dell'esame in sede referente, coincidono con quelle attualmente stanziata per il funzionamento della citata Struttura di missione, le cui attività saranno integralmente trasferite al predetto Dipartimento per le politiche europee.

In merito alla seconda modalità di copertura finanziaria, appare viceversa necessario acquisire dal Governo una conferma in merito alla sussistenza delle risorse di cui si prevede l'utilizzo a decorrere dal 2024.

ARTICOLO 22, comma 9-bis

Modifica composizione del Nucleo per le politiche di coesione NUPC

Normativa vigente. L'art. 50. Commi da 10 a 16 del DL n. 13/2023 ha disposto la riorganizzazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) della Presidenza del Consiglio dei ministri, con la sua trasformazione in "Nucleo per le politiche di coesione" (NUPC). Il NUPC è costituito da un numero massimo di 40 componenti, incaricati in via esclusiva e nominati fra dipendenti delle amministrazioni pubbliche, personale di enti pubblici economici ed esperti estranei alla pubblica amministrazione, anche appartenenti a Paesi UE. Nell'ambito della dotazione complessiva del Nucleo possono essere, altresì, attribuiti incarichi a titolo non esclusivo a dipendenti della pubblica amministrazione in numero non superiore a 10 (comma 11) e il relativo compenso annuo lordo è indicato fino ad euro 30.000, esclusi gli oneri a carico dell'amministrazione (comma 12).

La norma, approvata dalle Commissioni di merito, sostituisce con un nuovo testo il quinto periodo del comma 11 dell'articolo 50 del decreto-legge n. 13/2023, che nel testo vigente prevede che nell'ambito della dotazione complessiva massima di 40 unità del Nucleo per le politiche di coesione (NUPC) possano essere attribuiti incarichi a titolo non esclusivo a dipendenti della pubblica amministrazione in numero non superiore a dieci per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta, debitamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Il nuovo testo della disposizione prevede che i suddetti incarichi non esclusivi possano essere attribuiti, nei medesimi termini sopra evidenziati, ad esperti estranei alla pubblica amministrazione, in luogo dei dipendenti pubblici (comma 9-bis).

¹⁷ Tale Fondo è iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'emendamento approvato in sede referente, che ha introdotto la norma in esame, non è corredato di **prospetto riepilogativo** e di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma prevede che gli incarichi non esclusivi attribuibili nell'ambito del Nucleo per le politiche di coesione (NUPC) della Presidenza del Consiglio possano essere conferiti ad esperti estranei alla pubblica amministrazione, in luogo dei dipendenti pubblici previsti nel testo vigente del quinto periodo del comma 11 dell'articolo 50 del decreto-legge n. 13 del 2023.

Al riguardo, non si formulano osservazioni considerato che i termini e le condizioni per il conferimento di tali incarichi restano immutati rispetto a quelli vigenti (10 unità massime nell'ambito del contingente massimo di 40 unità del Nucleo) e che la modifica apportata non incide sull'importo massimo (euro 30.000 annui, esclusi oneri a carico dell'amministrazione) previsto a normativa vigente ai fini della determinazione del compenso da riconoscere ai soggetti titolari dei medesimi incarichi.

ARTICOLO 23, commi da 2-bis a 2-quater

Costituzione della società "Acque del Sud S.p.a."

Normativa vigente. L'art. 21 del D.L. n. 201/2011 prevede al comma 10 la soppressione e la liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI) e, al comma 11, il trasferimento delle relative funzioni dal 31 dicembre 2023 a una società per azioni a totale capitale pubblico partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze ed eventualmente dalle regioni Basilicata, Campania e Puglia, garantendo a queste ultime, nell'atto costitutivo, la rappresentanza in relazione alla disponibilità delle risorse idriche che alimentano il sistema e tenendo conto della presenza sul territorio regionale delle infrastrutture di captazione e grande adduzione. La gestione liquidatoria dell'Ente è assicurata dall'attuale gestione commissariale, che mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi. Al fine di consentire alla gestione commissariale il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente l'articolo 21, comma 11, del D.L. n. 201/2011, come da ultimo modificato con legge 234/2021 e dal D.L. n. 198/2022, ha stanziato un contributo straordinario di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

La norma, approvata dalle Commissioni di merito, sostituisce il comma 11 dell'articolo 21 di D.L. n. 201/2011 prevedendo la costituzione dal 1° gennaio 2024 di una società denominata "Acque del Sud S.p.a", con capitale sociale di cinque milioni di euro. Le azioni

sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze che può trasferirle nel limite del cinque per cento a soggetti pubblici, nei limiti del trenta per cento a soggetti privati individuati come soci operativi tramite gara e la restante parte a società controllate. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da sette membri di cui uno con funzioni di presidente. Lo statuto è adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sono dunque trasferite a detta società le funzioni del soppresso Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI) con le relative risorse umane e strumentali, nonché i diritti a questo attribuiti in forza di provvedimenti concessori, liberi da qualsiasi vincolo e a titolo originario.

Fino all'adozione delle misure di cui sopra, la gestione liquidatoria dell'Ente è assicurata dall'attuale gestione commissariale, che mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi.

Al fine di accelerare le procedure per la liquidazione dell'EIPLI, i crediti e i debiti sorti in capo all'Ente, unitamente ai beni immobili diversi da quelli aventi natura strumentale all'esercizio delle relative funzioni sono esclusi dalle operazioni di trasferimento al patrimonio della società medesima. A far data dal 31 dicembre 2023, il soppresso Ente prosegue l'attività di liquidazione come Gestione Stralcio sino all'esito dell'esecuzione del piano di riparto, concluso il quale si estingue definitivamente con decreto del Commissario Liquidatore trasmesso al Ministero vigilante.

La norma prevede che la pubblicazione della legge di conversione del decreto-legge in esame tenga luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni a partecipazione pubblica previsti dalle vigenti disposizioni e rinvia ad una convenzione tra la nuova società e l'amministrazione vigilante la definizione delle modalità di trasferimento delle risorse.

Infine, si prevede che, alla copertura degli oneri per la costituzione della nuova società, pari a cinque milioni di euro per l'anno 2023, si provveda: a) quanto a 3,5 milioni di euro, mediante riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2 milioni di euro l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e quanto a 1,5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; b) quanto a 1,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo perequativo infrastrutturale di cui all'articolo 22, comma 1-ter, della legge n. 42/2009.

L'emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di **prospetto riepilogativo** e di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma prevede la costituzione di una società per azioni denominata "Acque del Sud S.p.a." con capitale sociale iniziale di cinque milioni di euro, a cui trasferire le funzioni del soppresso EIPLI con le relative risorse umane e strumentali, nonché i diritti a questo attribuiti in forza di provvedimenti concessori, liberi da qualsiasi vincolo e a titolo originario. Al riguardo non si formulano osservazioni, posto che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma *2-quater* dell'articolo 23 fa fronte agli oneri derivanti dalla costituzione dal 1° gennaio 2024 della società per azioni Acque del Sud, con capitale sociale iniziale di 5 milioni di euro. Ai relativi oneri, quantificati in 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede tramite le seguenti modalità:

- quanto a 3,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2023-2025, allo scopo utilizzando, quanto a 2 milioni di euro, l'accantonamento di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze e, quanto a 1,5 milioni di euro, quello di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- quanto a 1,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo perequativo infrastrutturale, di cui all'articolo 22, comma 1-*ter*, della legge n. 42 del 2009.

In via preliminare, si segnala l'opportunità di acquisire un chiarimento in ordine all'imputazione all'anno 2023 dell'onere relativo al capitale sociale della Acque del Sud S.p.A., mentre la costituzione della predetta società è prevista a decorrere dal 1° gennaio 2024.

In merito alla prima modalità di copertura finanziaria, non si hanno osservazioni da formulare, posto che entrambi gli accantonamenti citati recano le occorrenti disponibilità.

In merito alla seconda modalità di copertura finanziaria, nel rammentare che il predetto Fondo, iscritto sul capitolo 7580 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca una dotazione di bilancio di 300 milioni di euro per l'anno 2023, appare comunque necessaria una rassicurazione da parte del Governo in merito all'effettiva disponibilità delle

risorse previste, nonché al fatto che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sul Fondo medesimo.

ARTICOLO 23-bis

Disposizioni relative al rilascio di certificazioni e licenze in materia di commercio Internazionale

Normativa vigente. La Convenzione di Washington sul Commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione (CITES), è un accordo internazionale tra Stati che ha lo scopo di proteggere piante ed animali a rischio di estinzione, regolando e monitorando il loro commercio, ovvero esportazione, riesportazione e importazione di animali vivi e morti, di piante, nonché di parti e derivati. L'Autorità di gestione preposta al rilascio delle licenze di importazione/esportazione di tali esemplari a rischio è il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – Direzione generale UE – Ufficio XI-CITES¹⁸.

La norma, approvata dalle Commissioni di merito, sostituisce con un nuovo testo l'articolo 11, comma 1, lett. *b*), del D.lgs. n. 177/2016, disciplinante la competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, relativa al rilascio di certificazioni in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione. Rispetto al testo vigente, la relativa competenza viene estesa, con riguardo alla medesima materia, anche al settore delle licenze (comma 1). Inoltre, viene disposto il trasferimento al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dei rapporti giuridici attivi e passivi concernenti le suddette certificazioni e licenze (comma 2).

L'emendamento approvato in sede referente, che ha introdotto la norma in esame, non è corredato di **prospetto riepilogativo** e di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, per altro senza stabilirlo espressamente, sembra trasferire la competenza relativa al rilascio di licenze in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale¹⁹ al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste,

¹⁸ Cfr.: https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/politica-commerciale-internazionale/import-export/cites-commercio-internazionale/

¹⁹ In particolare, la competenza di cui trattasi è attualmente assegnata alla Direzione Generale per l'Europa e la Politica Commerciale Internazionale (Ufficio XI-CITES) del predetto Ministero.

prevedendo invece espressamente il contestuale trasferimento a quest'ultimo dicastero dei rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle predette certificazioni e licenze.

Ciò posto, appare necessario che il Governo chiarisca se, per effetto della norma in esame, si verifichi il citato trasferimento di competenze e, in tal caso, evidenzii gli effetti finanziari derivanti dai processi di riorganizzazione e trasferimento di risorse umane, strumentali e finanziarie che inevitabilmente si verrebbero a determinare in conseguenza dell'attuazione della norma medesima. In ogni caso, dovrebbe essere infine valutata l'opportunità di inserire prudenzialmente nel testo della disposizione una clausola di invarianza finanziaria, volta ad escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 25, commi 9-*bis* e 9-*ter*
Osservatorio Nazionale del Turismo

Le norme, introdotte durante l'esame in Commissione, istituiscono presso il Ministero del turismo l'Osservatorio Nazionale del Turismo. A tal fine, si autorizza la spesa di 400.000 euro per l'anno 2023 e di 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 (comma 9-*bis*).

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo (comma 9-*ter*).

L'emendamento che ha introdotto le norme in esame non è corredato di **prospetto riepilogativo** e di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme istituiscono presso il Ministero del turismo l'Osservatorio Nazionale del Turismo. A tal fine è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2023 e di 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Al riguardo, non si formulano osservazioni tenuto conto che l'onere è configurato come limite di spesa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 9-ter dell'articolo 25 fa fronte agli oneri derivanti dall'istituzione dell'Osservatorio nazionale del turismo presso il medesimo Ministero, pari a 400.000 euro per l'anno 2023 e a 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza dello stesso Ministero, che reca le occorrenti disponibilità. Ciò posto, non si formulano osservazioni.

ARTICOLO 25, comma 10

Conferimento di incarichi dirigenziali nelle more del regolamento di organizzazione del Ministero del turismo

La norma, modificata durante l'esame in Commissione, prevede che alcuni incarichi dirigenziali attinenti alle missioni del Ministero del turismo possono essere conferiti anche nel caso in cui le procedure di nomina siano avviate prima dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero del turismo.

L'emendamento approvato in sede referente, che ha introdotto la norma in esame, non è corredato di **prospetto riepilogativo** e di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma prevede che alcuni incarichi dirigenziali attinenti alle missioni del Ministero del turismo possano essere conferiti anche nel caso in cui le procedure di nomina siano avviate prima dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero del turismo.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni in esame, che non incidono sul numero degli incarichi conferibili e operano comunque nel quadro delle risorse disponibili, tenuto conto che esse non introducono deroghe alla disciplina della retribuzione del personale.